

NN. 2666/21 e 4620/23 R.G.N.R.
N. 4730/23 RG.GIP



TRIBUNALE DI MONZA
Copia conforme all'originale
Monza, 29/6/2024

IL CANCELLIERE ESPERTO
Dott.ssa MARIA VETIZIA SPALLONE

Tribunale di Monza
Ufficio del Giudice per le indagini preliminari

ORDINANZA DI APPLICAZIONE DI MISURE CAUTELARI PERSONALI E REALI

~ artt. 272 e ss. c.p.p. ~

~ artt. 321 e ss. c.p.p. ~

Il Giudice, dr. Marco Formentin
letti gli atti del procedimento pendente a carico di:

1) CHEN Wenx

2) HU Xuelian,

3) LI Weihe na

4) CHEN Yuandong

5) CHEN Yongbu,

CAPO 1 CHEN Wenxu, HU Xuelian, CHEN Yuandong,

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro CHEN Yuandong, in qualità di rappresentante legale della CM SHOP Srl (precedentemente denominata AUMAI S.p.a.), Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 1.040.466,77, nell'anno 2019, e ad euro 3.866.016,47, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 228.902,73 (dichiarazione presentata in data 04.03.2020);
- IRES 2019 euro 249.712,02 (dichiarazione presentata in data 16.10.2020);
- IVA 2020 euro 850.523,68 (dichiarazione presentata in data 26.02.2021);
- IRES 2020 euro 414.095,39 (dichiarazione presentata in data 26.11.2021);

In Brescia nelle date sopra indicate.

CAPO 2 CHEN Wenxu, HU Xuelian, CHEN Yuandong,

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro CHEN Yuandong, in qualità di rappresentante legale della MAX SHOP 8 Srl (precedentemente denominata AM 1 Srl), Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 303.520,77, nell'anno 2019, e ad euro 581.097,46, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 66.774,51 (dichiarazione presentata in data 27.03.2020);
- IRES 2019 euro 72.844,98 (dichiarazione presentata in data 16.10.2020);
- IVA 2020 euro 127.841,47 (dichiarazione presentata in data 21.04.2021);
- IRES 2020 euro 133.833,95 (dichiarazione presentata in data 27.09.2021);

In Brescia nelle date sopra indicate.

CAPO 3 CHEN Wenxu, HU Xuelian, LI Weihe

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro Li Weihe, in qualità di rappresentante legale della AM Srl, Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 151.924,46, nell'anno 2019, e ad euro 478.920,01, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 35.484,21 (dichiarazione presentata in data 11.06.2020);
- IRES 2019 euro 36.461,87 (dichiarazione presentata in data 28.10.2020);
- IVA 2020 euro 105.362,43 (dichiarazione presentata in data 29.04.2021);
- IRES 2020 euro 114.940,80 (dichiarazione presentata in data 30.11.2021);

In Brescia nelle date sopra indicate.



CAPO 4 CHEN Wenxu, HU Xuelian, LI Weihe

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro Li Weihe, in qualità di rappresentante legale della AM 2 Srl, Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 169.427,90, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2020 euro 37.274,16 (dichiarazione presentata in data 04.08.2021);
- IRES 2020 euro 40.662,70 (dichiarazione presentata in data 30.11.2021);

In Brescia nelle date sopra indicate.

CAPO 5 CHEN Wenxu, HU Xuelian, LI Weihe

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro Li Weihe, in qualità di rappresentante legale, dal 02.07.2020 (nonché firmatario delle dichiarazioni, relative agli anni 2019 e 2020, ai fini delle imposte dirette e, all'anno 2020, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), della AM 3 Srl, Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 125.752,35, nell'anno 2019, e ad euro 602.173,31, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IRES 2019 euro 30.180,56 (dichiarazione presentata in data 28.10.2020);
- IVA 2020 euro 132.478,19 (dichiarazione presentata in data 29.04.2021);
- IRES 2020 euro 144.521,59 (dichiarazione presentata in data 30.11.2021).

In Brescia nelle date sopra indicate.

CAPO 6 CHEN Wenxu, HU Xuelian, CHEN Yuandong

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro CHEN Yuandong, in qualità di rappresentante legale, fino al 02.07.2020 (nonché firmatario della dichiarazione, relative all'anno 2019, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), della AM 3 Srl, Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a detta imposta avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 125.752,35, nell'anno 2019, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 27.665,51 (dichiarazione presentata in data 09.06.2020);

In Brescia nelle date sopra indicate.

CAPO 7 CHEN Wenxu, HU Xuelian, LI Weihe

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro LI Weihe, in qualità di rappresentante legale, dal 02.07.2020 (nonché firmatario delle dichiarazioni, relative agli anni 2019 e 2020, ai fini delle imposte dirette e, all'anno 2020, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), della AM 4 Srl, Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 258.769,50, nell'anno 2019, e ad euro 888.513,60, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IRES 2019 euro 62.104,68 (dichiarazione presentata in data 28.10.2020);
- IVA 2020 euro 195.473,02 (dichiarazione presentata in data 29.04.2021);
- IRES 2020 euro 213.243,26 (dichiarazione presentata in data 30.11.2021);

In Milano nelle date sopra indicate.

CAPO 8 CHEN Wenxu, HU Xuelian, CHEN Yuandong

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro CHEN Yuandong, in qualità di rappresentante legale, fino al 02.07.2020 (nonché firmatario della dichiarazione, relative all'anno 2019, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), della AM 4 Srl, Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a detta imposta avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 258.769,50, nell'anno 2019, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 56.929,28 (dichiarazione presentata in data 11.06.2020);

In Milano nelle date sopra indicate.

CAPO 9 CHEN Wenxu, HU Xuelian, LI Weihe

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro LI Weihe, in qualità di rappresentante legale, dal 01.07.2020 (nonché firmatario delle dichiarazioni, relative agli anni 2019 e 2020, ai fini delle imposte dirette e, all'anno 2020, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), della AM 5 Srl, Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 706.239,31, nell'anno 2019, e ad euro 976.021,61, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IRES 2019 euro 169.497,43 (dichiarazione presentata in data 06.10.2020);
- IVA 2020 euro 214.724,81 (dichiarazione presentata in data 29.04.2021);
- IRES 2020 euro 234.245,19 (dichiarazione presentata in data 30.11.2021).

In Brescia nelle date sopra indicate.

CAPO 10 CHEN Wenxu, HU Xuelian, CHEN Yongbu

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro CHEN Yongbu, in qualità di rappresentante legale, fino all'01.07.2020 (nonché firmatario della dichiarazione, relative all'anno 2019, ai fini dell'imposta sul valore aggiunto), della AM 5 Srl, Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione dell'imposta sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a detta imposta avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 706.239,31, nell'anno 2019, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 155.372,65 (dichiarazione presentata in data 27.03.2020);

In Brescia nelle date sopra indicate.

CAPO 11 CHEN Wenxu, HU Xuelian, LI Weihe

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro LI Weihe, in qualità di rappresentante legale della AM 6 Srl, Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 90.106,50, nell'anno 2019, e ad euro 505.587,83, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 19.823,43 (dichiarazione presentata in data 09.06.2020);
- IRES 2019 euro 21.625,56 (dichiarazione presentata in data 28.10.2020);
- IVA 2020 euro 111.229,35 (dichiarazione presentata in data 29.04.2021);
- IRES 2020 euro 121.341,08 (dichiarazione presentata in data 30.11.2021);

In Milano nelle date sopra indicate.

CAPO 12 CHEN Wenxu, HU Xuelian, LI Weihe

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro LI Weihe, in qualità di rappresentante legale della AM 7 Srl, Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 53.631,49, nell'anno 2019, e ad euro 328.212,59, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 11.798,92 (dichiarazione presentata in data 09.06.2020);
- IRES 2019 euro 12.871,56 (dichiarazione presentata in data 28.10.2020);
- IVA 2020 euro 72.206,76 (dichiarazione presentata in data 29.04.2021);
- IRES 2020 euro 78.771,02 (dichiarazione presentata in data 30.11.2021);

In Milano nelle date sopra indicate.

CAPO 13 CHEN Wenxu, HU Xuelian, LI Weihe

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro *LI Weihe*, in qualità di rappresentante legale della *AM 8 Srl*, *Wenxu CHEN* in qualità di amministratore di fatto e *Xelian HU* quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 126.810,79, nell'anno 2019, e ad euro 579.900,83, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 27.898,39 (dichiarazione presentata in data 09.06.2020);
- IRES 2019 euro 30.434,59 (dichiarazione presentata in data 28.10.2020);
- IVA 2020 euro 127.578,18 (dichiarazione presentata in data 29.04.2021);
- IRES 2020 euro 139.176,20 (dichiarazione presentata in data 30.11.2021);

In Brescia nelle date sopra indicate.

CAPO 14 CHEN Wenxu, HU Xuelian, LI Weihe

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro *Li Weihe*, in qualità di rappresentante legale della *AM 9 Srl*, *Wenxu CHEN* in qualità di amministratore di fatto e *Xelian HU* quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 75.529,78, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2020 euro 16.616,56 (dichiarazione presentata in data 29.04.2021);
- IRES 2020 euro 18.127,15 (dichiarazione presentata in data 30.11.2021).

In Brescia nelle date sopra indicate.

CAPO 15 CHEN Wenxu, HU Xuelian, CHEN Yuandong

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro *CHEN Yuandong*, in qualità di rappresentante legale della *MAX SHOP-VO S.R.L. UNIPERSONALE* (precedentemente denominata *HAOMAI 2 SRL*), *Wenxu CHEN* in qualità di amministratore di fatto e *Xelian HU* quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 149.992,97, nell'anno 2019, e ad euro 289.524,58, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 32.998,46 (dichiarazione presentata in data 04.03.2020);
- IRES 2019 euro 35.998,31 (dichiarazione presentata in data 16.10.2020);
- IVA 2020 euro 63.695,45 (dichiarazione presentata in data 26.02.2021);
- IRES 2020 euro 68.364,14 (dichiarazione presentata in data 27.09.2021);

In Voghera (PV) nelle date sopra indicate.

CAPO 16 CHEN Wenxu, HU Xuelian, CHEN Yuandong

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro CHEN Yuandong, in qualità di rappresentante legale della MAX SHOP LI Srl (precedentemente denominata HAOMAI 3 Srl), Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 373.808,27, nell'anno 2019, e ad euro 756.013,19, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 82.237,81 (dichiarazione presentata in data 04.03.2020);
- IRES 2019 euro 89.713,98 (dichiarazione presentata in data 16.10.2020);
- IVA 2020 euro 166.322,91 (dichiarazione presentata in data 29.04.2021);
- IRES 2020 euro 181.443,17 (dichiarazione presentata in data 27.09.2021);

In Livorno nelle date sopra indicate.

CAPO 17 CHEN Wenxu, HU Xuelian, CHEN Yuandong

Art. 110 c.p., 2 d.lgs. 74/00 perché in concorso tra loro CHEN Yuandong, in qualità di rappresentante legale della MAX SHOP MI Srl (precedentemente denominata HAOMAI 4 Srl), Wenxu CHEN in qualità di amministratore di fatto e Xelian HU quale collaboratrice e vicaria di quest'ultimo, al fine di consentire alla predetta società l'evasione delle imposte sui redditi e sul valore aggiunto, indicavano elementi passivi fittizi nelle dichiarazioni relative a dette imposte avvalendosi delle fatture per operazioni oggettivamente inesistenti di cui al foglio allegato, per un ammontare complessivo di elementi passivi fittizi pari ad euro 175.107,15, nell'anno 2019, e ad euro 520.109,83, nell'anno 2020, oltre ad imposta evasa per i seguenti importi:

- IVA 2019 euro 38.523,60 (dichiarazione presentata in data 04.03.2020);
- IRES 2019 euro 42.025,72 (dichiarazione presentata in data 16.10.2020);
- IVA 2020 euro 114.424,16 (dichiarazione presentata in data 29.04.2021);
- IRES 2020 euro 124.826,36 (dichiarazione presentata in data 27.09.2021);

In Milano nelle date sopra indicate.

letta la richiesta del Pm, depositata in data 2.8.2023, di applicazione della misura cautelare personale della custodia in carcere per CHEN Wenxu, degli arresti domiciliari per HU Xuelian, del divieto di espatrio e dell'interdizione dall'esercitare l'impresa e ricoprire uffici direttivi in società per LI Weihe, dell'interdizione dall'esercitare l'impresa e ricoprire uffici direttivi in società per CHEN Yuandong, nonché la richiesta di sequestro preventivo ex art. 321, commi 1 e 2, c.p.p. contestualmente avanzata del P.M.;

OSSERVA

Sulla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza

Come è noto, la fondamentale condizione per l'applicazione di una misura cautelare personale è quella della sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine all'ipotesi delittuosa per cui si procede: gli elementi posti a fondamento del provvedimento restrittivo, pur non essendo

necessariamente idonei al raggiungimento della certezza della responsabilità della persona sottoposta alle indagini, devono, tuttavia, dimostrare in termini di elevata probabilità la colpevolezza dello stesso.

Ciò significa che, nella fase delle indagini preliminari, non è necessario acquisire la prova piena della colpevolezza dell'indagato e, quindi, potere collegare l'accusa a fatti obiettivi e rigorosamente accertati.

Ed infatti, sul punto, la giurisprudenza di legittimità argomenta che *"i gravi indizi di colpevolezza"* richiesti per l'adozione di una misura cautelare personale (art. 273 c.p.p.) non si identificano con gli *"indizi"* che rappresentano la prova logica o indiretta idonea a fondare il giudizio di colpevolezza (art. 192, comma secondo), in quanto ai fini cautelari è sufficiente un giudizio di qualificata probabilità in ordine alla responsabilità dell'indagato (cfr. Cass., Sez. 2, n. 18103/2003 ed altre).

Da tali considerazione discende che il livello probatorio idoneo ad integrare i gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'adozione della misura cautelare deve essere distinto da quello richiesto per l'affermazione della penale responsabilità: gli indizi necessari per l'adozione del provvedimento coercitivo, pur dovendo essere connotati dal requisito della gravità e dovendo, quindi, indurre a ritenere come altamente probabile la responsabilità dell'indagato per i reati per i quali si procede, non è necessario che siano idonei a formare la piena prova del fatto contestato – e cioè a condurre ad un giudizio di certezza – atteso che la valutazione in argomento interviene in una fase processuale in cui di norma il quadro probatorio a carico dell'indagato non è completo, tenuto presente che nella fase cautelare *"il convincimento giudiziale è esposto al flusso continuo di conoscenze ... suscettibili di accrescersi ed evolversi con l'apporto di ulteriori informazioni che stimolano la continua verifica della capacità dell'ipotesi accusatoria di resistere a interpretazioni alternative"* (così Cass., Sez. VI, 19/6/2008 – 25/8/2008, n. 33843; Cass., Sez. 2, Sentenza n. 5491 del 29/11/2019 Cc., dep. 12/02/2020, Rv. 278242).

Alla luce di tali parametri di valutazione, si ritiene che, nel caso di specie sussistano i gravi indizi di colpevolezza in ordine ai reati per cui si procede a carico degli indagati destinatari della richiesta di misura cautelare personale e reale per le motivazioni che qui di seguito verranno esposte.

1. Le fonti probatorie

Le fonti probatorie a carico degli indagati sono le seguenti: comunicazione di notizia di reato del 18.3.20221 della Guardia di Finanza – Nucleo di Polizia Economico- Finanziaria di Monza – Sezione Verifiche Complesse e relativi allegati e seguiti; segnalazioni di operazioni sospette; annotazioni di P.G. (specie le annotazioni del 4.5.2022, del 27.4.2023 e dell'1.6.2023); esiti degli accertamenti bancari sulle ditte in verifica; accertamenti svolti sul gruppo Aumai (perquisizioni e sequestri, revisione della contabilità aziendale ed analisi delle copie forensi dei dispositivi sequestrati, assunzione a s.i.t. di dipendenti, fornitori e clienti, sopralluogo sulla sede).

2. Origine e sviluppo delle indagini

Le indagini hanno tratto origine da segnalazioni di operazioni sospette ai sensi dell'art. 35 D. Lgs. 2007, n. 231 poste in essere a carico di ditte e società cinesi per lo più operanti nel settore dell'abbigliamento (cfr., in particolare, fogli 1291 ss. del fascicolo di indagine).

Il successivo sviluppo investigativo, articolatosi nell'analisi dei flussi di fatturazione (tramite banca dati spesometro dell'Anagrafe Tributaria) e dei flussi finanziari, negli accertamenti bancari,

nell'esame documentazione contabile acquisita dalla ditte in verifica, negli esiti della perquisizione presso la società CM Shoop srl (cfr. fogli da 1957 a 1290 del fascicolo di indagine), nell'assunzione a s.i.t. di dipendenti, fornitori e clienti del gruppo Aumai, ha disvelato l'esistenza di un collaudato sistema di frode fiscale finalizzato all'emissione e all'utilizzo di fatture per operazioni inesistenti articolato su tre livelli (cfr., in particolare, annotazione di P.G. del 4.5.2022, fogli 455 ss. del fascicolo di indagine):

- **livello A:** si tratta del livello costituito da società cartiere (Z.J. INGROSSO s.r.l. e ditta individuale INGROSSO di CAI YONGDAN) che, negli anni in verifica (2019 e 2020) risultano avere emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti di 37 soggetti, per un importo complessivo di euro 75.251.607,00 oltre ad IVA per euro 16.554.429,67;

- **livello B,** costituito da soggetti interposti (c.d. società filtro o *buffer*) che acquistavano (a livello cartolare) quasi unicamente dalla ditte del livello B e rivendevano (sempre cartolarmente) alle ditte del livello C, esportando quanto incassato da queste ultime verso conti correnti esteri di società cinesi;


- **livello C,** costituito da ben 480 soggetti economici che annotavano le f.o.i. emesse dalle società del livello B, contabilizzando così ingenti elementi passivi fittizi da utilizzare in sede di dichiarazione ai fini IVA e delle imposte dirette. Secondo l'ipotesi investigativa, inoltre, parte di quanto corrisposto dalle società del livello C alle società del livello B veniva, come detto, dirottato da queste ultime su conti esteri cinesi, creando così fondi neri (sottratti a tassazione) per conto delle società del livello B. Lo schema della frode fiscale viene ben illustrato dal P.M. alle pagg. 6 s. della richiesta di misura cautelare:

"... Il presente procedimento trae origine dall'individuazione da parte della GDF operante, in sede di polizia amministrativa, di due grosse cartiere, la Z.J. INGROSSO srl e la ditta individuale C.Y. INGROSSO DI CAI YONGDAN, che operavano apparentemente nel trading di abiti all'ingrosso.

Le fatture per operazioni inesistenti emesse da tali soggetti ammontavano complessivamente a oltre 75.000.000 di euro

In un primo momento l'indagine andava nella direzione di ricostruire le ramificazioni dello schema fraudolento attraverso l'analisi dei flussi di fatturazione (tramite banca dati spesometro) e dei flussi finanziari, mediante l'acquisizione della documentazione bancaria.

Da tale preliminare analisi è emerso uno schema piramidale a tre livelli




• il primo livello "A" è composto da due cartiere "pure" (nessuna consistenza imprenditoriale, evasori totali), Z.J. INGROSSO S.r.l. e la d.i. INGROSSO DI CAI YONGDAN. Tali cartiere emettevano f.o.i. nei confronti di 37 soggetti, per un importo pari ad euro 75.251.607,00, oltre l'IVA per euro 16.554.429,67.

• il secondo livello "B" risulta composto da soggetti interposti con tra le cartiere e i clienti del sistema di frode: tali enti, quasi del tutto privi di consistenza imprenditoriale,

- a livello cartolare acquistavano (quasi unicamente) dal livello A,
- vendevano ad una vasta platea di clienti (i beneficiari ultimi del sistema di frode);
- Esportavano il corrispettivo incassato per la vendita verso conti correnti esteri di società cinesi.

• il terzo livello C è quello dei numerosissimi clienti beneficiari dello schema fraudolento composto da 480 soggetti economici che annotavano fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, "scaricando" in ultima istanza l'IVA sui due enti di livello A e contestualmente creando ingenti provviste su conti esteri, attraverso l'esportazione di capitali operata dai soggetti di livello B.

Il *modus operandi*, per quanto accertato, è schematizzabile come segue:



L'illustrazione che segue distingue, per ciascun livello, i soggetti coinvolti nel sistema di frode fiscale:



Secondo gli accertamenti svolti dagli inquirenti, nell'ambito dei soggetti del livello C il principale fruitore del descritto sistema di frode fiscale è risultato essere il gruppo AUMAI, composto da 14 società collegate esercenti l'attività di vendita al dettaglio sotto il marchio AUMAI in 37 punti vendita. In particolare, le società del gruppo in questione avrebbero annotato ed utilizzato nelle dichiarazioni relative all'IVA ed alle imposte dirette per gli anni in verifica (2019 e 2020) 1.847 f.o.i. per complessivi 14.173.178,92 euro, per un'imposta evasa complessiva di euro 2.881.063,26 di IRES ed euro 3.120.160,63 di IVA.

Le attenzioni investigative si sono, dunque, rivolte alle società del gruppo in questione e sono esitate nelle richieste di misura cautelare personale, avanzata nei confronti del *dominus* del gruppo, CHEN Wenxu – detto “Sandro” CHEN, del suo braccio destro HU Xuelian, detta “Serena”, e dei firmatari delle dichiarazioni, collaboratori di Sandro, utilizzati come teste di legno, e di misura cautelare reale avanzate dal P.M.

3. L'annotazione in contabilità e l'utilizzo delle f.o.i. nelle relative dichiarazioni dei redditi e ai fini IVA per gli anni di imposta 2019 e 2020

Le contestazioni mosse agli indagati destinatari della richiesta di misura cautelare personale del P.M. hanno ad oggetto il reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74, il quale, come è noto, sanziona la condotta di chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi (cfr. comma 1). La norma precisa, altresì, al comma 2 che “il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria”.

E' ormai *jus receptum* che, in tema di reati tributari, che i delitti di dichiarazione fraudolenta previsti dagli artt. 2 e 3, D.Lgs. n. 74 del 2000, si consumano nel momento della presentazione della dichiarazione fiscale nella quale sono effettivamente inseriti o esposti elementi contabili fittizi, essendo penalmente irrilevanti tutti i comportamenti prodromici tenuti dall'agente, ivi comprese le condotte di acquisizione e registrazione nelle scritture contabili di fatture o documenti contabili falsi o artificiosi ovvero di false rappresentazioni con l'uso di mezzi fraudolenti idonei ad ostacolarne l'accertamento (così, tra le molte, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 52752 del 20/05/2014 Ud., dep. 19/12/2014 Rv. 262358).

Ai fini dell'accertamento del reato in questione è dunque prodromica la verifica in merito alla registrazione in contabilità ed alla successiva utilizzazione in sede di dichiarazione delle fatture che si assume essere state emesse per operazioni inesistenti.

Tale accertamento, con riguardo alle società del gruppo AUMAI, in ipotesi accusatoria utilizzatrici di f.o.i. emesse da società del livello B, è stato positivamente compiuto dalla P.G. operante. In particolare, si vedano i paragrafi da 4.1 a 4.5 dell'annotazione di P.G. riepilogativa delle indagini svolte del 27.4.2023 (definita dal P.M. “*annotazione Aumai*”) e i documenti allegati, distinti per società, le cui risultanze sono correttamente sintetizzate nell'elenco di cui alle pagine 8 ss. della richiesta di misura cautelare del P.M.:

CM Shop srl: Costi esposti euro 1.040.466,77 per il 2019 ed euro 1.725.397,47 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 1.1 ed estratto conto economico all. 1.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 16/10/2020 – vd all. 1.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 26/11/2021 – vd. all. 1.10
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 04/03/2020 – vd all. 1.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 26/02/2021 – vd all. 1.12

MAX SHOP 8 srl: Costi esposti euro 303.520,77 per il 2019 ed euro 557.641,46 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 2.1 ed estratto conto economico all. 2.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 16/10/2020 – vd all. 2.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 27/09/2021 – vd. all. 2.10
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 27/03/2020 – vd all. 2.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 21/04/2021 – vd all. 2.12

AM srl: Costi esposti euro 151.924,46 per il 2019 ed euro 478.920,01 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 3.1 ed estratto conto economico all. 3.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 28/10/2020 – vd all. 3.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 30/11/2021 – vd. All. 3.10
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 11/06/2020 – vd all. 3.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 29/04/2021 – vd all. 3.12

AM 2 srl: Costi esposti euro 169.427,90 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 4.1 ed estratto conto economico all. 4.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 30/11/2021 – vd all. 4.3
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 04/08/2021 – vd. All. 4.5

AM 3 srl: Costi esposti euro 125.752,35 per il 2019 ed euro 602.173,31 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 5.1 ed estratto conto economico all. 5.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 28/10/2020 – vd all. 5.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 30/11/2021 – vd. all. 5.9
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 09/06/2020 – vd all. 5.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 29/04/2021 – vd all. 5.11

AM 4 srl: Costi esposti euro 258.769,50 per il 2019 ed euro 888.513,60 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 6.1 ed estratto conto economico all. 6.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 28/10/2020 – vd all. 6.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 30/11/2021 – vd. all. 6.10
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 11/06/2020 – vd all. 6.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 29/04/2021 – vd all. 6.12

AM 5 srl: Costi esposti euro 706.239,31 per il 2019 ed euro 976.021,61 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 7.1 ed estratto conto economico all. 7.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 16/10/2020 – vd all. 7.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 30/11/2021 – vd. all. 7.10
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 27/03/2020 – vd all. 7.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 29/04/2021 – vd all. 7.12

AM 6 srl: Costi esposti euro 90.106,50 per il 2019 ed euro 505.587,83 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 8.1 ed estratto conto economico all. 8.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 28/10/2020 – vd all. 8.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 30/11/2021 – vd. all. 8.9
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 09/06/2020 – vd all. 8.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 29/04/2021 – vd all. 8.11

AM 7 srl: Costi esposti euro 53.631,49 per il 2019 ed euro 328.312,59 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 9.1 ed estratto conto economico all. 9.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 28/10/2020 – vd all. 9.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 30/11/2021 – vd. all. 9.9
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 09/06/2020 – vd all. 9.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 29/04/2021 – vd all. 9.11

AM 8 srl: Costi esposti euro 126.810,79 per il 2019 ed euro 579.900,83 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 10.1 ed estratto conto economico all. 10.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 28/10/2020 – vd all. 10.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 30/11/2021 – vd. all. 10.9
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 09/06/2020 – vd all. 10.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 29/04/2021 – vd all. 10.11

AM 9 srl: Costi esposti euro 75.529,78 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 11.1 ed estratto conto economico all. 11.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 30/11/2021 – vd all. 11.3
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 29/04/2021 – vd all. 11.5

MAX SHOP VO srl: Costi esposti euro 149.992,97 per il 2019 ed euro 284.850,58 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 12.1 ed estratto conto economico all. 12.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 16/10/2020 – vd all. 12.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 27/09/2021 – vd. All. 12.10
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 04/03/2020 – vd all. 12.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 26/02/2021 – vd all. 12.12

MAX SHOP LI srl: Costi esposti euro 373.808,27 per il 2019 ed euro 756.013,19 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 13.1 ed estratto conto economico all. 13.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 16/10/2020 – vd all. 13.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 27/09/2021 – vd. all. 13.9
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 04/03/2020 – vd all. 13.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 26/02/2021 – vd all. 13.11

MAX SHOP MI srl: Costi esposti euro 175.107,15 per il 2019 ed euro 520.109,83 per il 2020

- Estratto libro giornale all. 14.1 ed estratto conto economico all. 14.3
- Dichiarazione IRES 2019 presentata in data 16/10/2020 – vd all. 14.3
- Dichiarazione IRES 2020 presentata in data 27/09/2021 – vd. all. 14.10
- Dichiarazione IVA 2019 presentata in data 04/03/2020 – vd all. 14.5
- Dichiarazione IVA 2020 presentata in data 26/02/2021 – vd all. 14.12

4. Sull'inesistenza oggettiva delle operazioni imponibili riportate nelle fatture oggetto di contestazione

Una volta appurato che le fatture in contestazione sono state utilizzate dalle società del gruppo Aumai nelle dichiarazioni presentate ai fini IRES ed IVA relative agli anni di imposta 2019 e 2020, occorre verificare se, in base alle indagini svolte, le fatture in questione possano essere considerate, effettivamente, relative ad operazioni inesistenti.

Costituisce affermazione condivisa della giurisprudenza di legittimità che il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti sussiste sia nell'ipotesi di inesistenza oggettiva dell'operazione, cioè quando non sia stata posta mai in essere nella realtà, sia in quella di inesistenza soggettiva, ossia quando l'operazione vi sia stata ma per quantitativi inferiori a quelli indicati in fattura, sia infine nel caso di sovrapproduzione qualitativa, nel quale la fattura attesti la cessione di beni e/o servizi aventi un prezzo maggiore di quelli forniti,



in quanto oggetto di repressione penale è ogni tipo di divergenza tra la realtà commerciale e la sua espressione documentale (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 3, n. 1998 del 15/11/2019, dep. 2020, Moiseev, Rv. 278378).

Del resto, la lett. a) dell'art. 1, d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, norma definitoria di matrice penale, classifica tre ipotesi di falsificazione collegate al *genus* delle operazioni inesistenti indicando quelle: i) non realmente effettuate in tutto o in parte (oggettivamente inesistenti); ii) che indicano i corrispettivi o l'imposta sul valore aggiunto in misura superiore a quella reale (ipotesi di sovrapprestazione); iii) che riferiscono l'operazione a soggetti in tutto o in parte diversi da quelli effettivi (soggettivamente inesistenti): cfr. Cass., Sez. 3, n. 26051 del 6/5/2022, in motivazione.

La distinzione tra fatture per operazioni oggettivamente inesistenti e fatture per operazioni soggettivamente inesistenti non ha carattere meramente classificatorio, ma ha delle importanti ricadute in termini di penale responsabilità.

Come più volte ribadito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il reato di utilizzazione fraudolenta in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti (ex art. 2 D.Lgs. 74/2000) è integrato, con riguardo alle imposte dirette, dalla sola inesistenza oggettiva delle prestazioni indicate nelle fatture (diversità, totale o parziale, tra costi indicati e costi sostenuti), non essendo invece ricomprese nel perimetro di rilevanza penale anche le operazioni soggettivamente inesistenti, quando cioè l'operazione oggetto di imposizione fiscale sia stata effettivamente eseguita e tuttavia non vi sia corrispondenza soggettiva tra il prestatore indicato nella fattura e il soggetto che abbia erogato la prestazione (cfr. Cass., sez. III, sent. 17 aprile 2019 n. 16768; Cass., Sez. III, sent. 23 novembre 2017 n. 6935, Cass., Sez. III, sent. 14 gennaio 2010 n. 10394). Ciò, ovviamente, sempre che l'operazione (soggettivamente) inesistente sia inerente rispetto all'attività di impresa del soggetto che utilizza la fattura in sede di dichiarazione. Come di recente puntualizzato dalla Cassazione, infatti, il reato di fraudolenta utilizzazione in dichiarazione di fatture per operazioni inesistenti è integrato, con riguardo alle imposte dirette, anche dall'inesistenza soggettiva, nel caso in cui i costi documentati, consapevolmente sostenuti dal cessionario, siano espressione di distrazione verso finalità ulteriori e diverse rispetto a quelle proprie dell'attività di impresa, posto che comportano la cessazione del requisito indefettibile dell'inerenza tra costi ed attività imprenditoriale (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 50314 del 27/09/2023 Cc., dep. 18/12/2023, Rv. 285675).

Con riguardo all'imposta sul valore aggiunto, per contro, considerata la natura dell'imposta ed il meccanismo di riscossione/detrazione che coinvolge la catena della fornitura sino al soggetto finale, la giurisprudenza di legittimità tende a riconoscere la rilevanza penale anche dell'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti, poiché il versamento dell'imposta a un soggetto non operativo o diverso da quello effettivo, consente l'evasione del tributo.

Tuttavia, è necessario che l'utilizzatore sia consapevole dell'esistenza di un meccanismo fraudolento e di partecipare un sistema di frode fiscale che coinvolga necessariamente anche soggetti terzi.

Infatti la giurisprudenza tributaria è unanime nell'affermare che, per negare la detraibilità dell'IVA, non basta che l'imposta sia riportata nelle fatture emesse da un soggetto diverso rispetto a quello che ha realmente realizzato la cessione del bene o la prestazione del servizio; a tal fine è necessario che l'Amministrazione finanziaria provi, tramite elementi oggettivi, che il soggetto passivo sapeva o avrebbe dovuto sapere, utilizzando l'ordinaria diligenza, che l'operazione invocata a fondamento

del diritto a detrazione s'inquadrasse in una più ampia frode fiscale (Cass. Civ., Sez. V, 20 settembre 2017 n. 21740 e Cass. Civ., Sez. V, 15 marzo 2017, n. 6687; v. anche Cass. Civ. Sez. V, 20 gennaio 2016 n. 967 e Cass. Civ. Sez. V, 21 giugno 2016 n. 12764).

Nel caso di specie, gli accertamenti svolti dalla P.G. operante (cfr., in particolare, annotazioni di P.G. del 4.5.2022 e del 27.4.2023) evidenziano tutta una serie di elementi sintomatici dell'inesistenza delle operazioni fatturate, sintetizzabili come segue (sull'analisi più approfondita di tali anomalie si tornerà nel proseguo):

- 1) difetto di reale consistenza imprenditoriale in capo agli emittenti rispetto al volume di affari;
- 2) anomalie nel flusso finanziario;
- 3) assenza di rapporti con gli apparenti fornitori;
- 4) irregolarità dei documenti di trasporto;
- 5) mancato pagamento integrale delle fatture;
- 6) assenza di contabilità di magazzino riguardo agli acquisti;

Gli elementi sintomatici di cui ai numeri 1, 2 e 3 sopra riportati afferiscono, essenzialmente, ai soggetti emittenti le fatture e sono dunque compatibili tanto con una ipotesi di operazioni oggettivamente inesistenti quanto con una ipotesi di operazioni soggettivamente inesistenti: il difetto di consistenza imprenditoriale del soggetto che emette le fatture, l'anomalia dei flussi finanziari e l'assenza di rapporti con l'apparente fornitore ben si coniugano, infatti, anche con l'ipotesi di una interposizione fittizia nella fornitura di beni o servizi.

Per contro, le circostanze anomale di cui ai punti da 4 a 6 depongono decisamente per l'inesistenza oggettiva delle operazioni indicate in fattura: in una logica commerciale, infatti, l'esistenza di documenti di trasporto assolutamente anomali, l'assenza di contabilità di magazzino riguardo agli acquisti pongono in serie discussione la stessa movimentazione della merce, impedendone la tracciabilità. Del pari, appare davvero difficile anche solo ipotizzare che beni o servizi siano stati oggetto di una fornitura, quando il prezzo indicato in fattura non risulta essere stato integralmente saldato e non risultano esservi stati (come nel caso di specie) né storno di fattura né iniziative giudiziali o stragiudiziali per il recupero del credito da parte delle società emittenti le fatture.

Non si può, in definitiva, che convenire con quanto argomentato dal P.M. circa la natura oggettivamente inesistente, in ipotesi accusatoria, delle operazioni indicate nelle fatture in contestazione:

"... Ci si è posti il problema, in sede di valutazione del compendio probatorio che si andava via via formando, della possibilità che lo schema fraudolento in esame fosse sotteso non a dissimulare l'esistenza di operazioni mai effettuate (inesistenza oggettiva), ma a simulare l'interposizione di soggetti diversi dai reali venditori, magari per mascherare la provenienza non lecita della merce o per assecondare l'occultamento dei ricavi in capo al fornitore. Questa seconda ipotesi, a fronte di acquisti di merci effettivamente transitate nei magazzini del gruppo Aumai, avrebbe comportato l'evasione (e quindi il recupero) della sola imposta sul valore aggiunto – sempre che fosse possibile provare in capo agli indagati che fossero consapevoli della dissociazione tra venditore reale e venditore simulato (cosa non scontata, quando non vi è un rapporto diretto tra titolari ma tra addetti alle vendite e addetti agli acquisti, in un mercato a basso valore aggiunto come quello dei vestiti).

Le indagini però hanno mostrato incontrovertibilmente l'inesistenza oggettiva delle prestazioni dedotte nelle fatture (e quindi in re ipsa la consapevolezza dell'annotatore): mentre alcuni degli elementi posti sopra possono essere in questo senso ambigui (in primis il difetto di reale consistenza imprenditoriale in capo agli emittenti, l'esportazione di capitali all'estero, l'assenza di rapporti apparenti con i fornitori), vi sono tre fattori decisivi che fanno decisamente propendere per l'inesistenza di alcuna merce acquistata, e cioè il mancato pagamento integrale delle fatture (altrimenti inspiegabile), l'irregolarità dei d.d.t. e l'assenza di contabilità di magazzino con riguardo a quei fornitori, per il resto regolarmente tenuta..."

4.1 Gli indici di anomalia delle fatture in contestazione

4.1.1 L'inconsistenza imprenditoriale dei soggetti emittenti le fatture

Nelle richiamate annotazioni di P.G. del 4.5.2022 e del 27.4.2023 viene svolta una attenta analisi della consistenza imprenditoriale tanto delle società di cui al livello A (c.d. cartiere) quanto delle società di cui al livello B (c.d. *buffer*) dell'ipotizzato sistema di frode fiscale.

Gli inquirenti, in particolare, mediante le banche dati in loro possesso e mediante sopralluoghi agli indirizzi ove i soggetti emittenti le fatture risultavano avere la sede hanno verificato gli indici dell'effettiva operatività dei soggetti in questione, quali dotazione di mezzi e personale, esistenza della sede, assolvimento agli obblighi fiscali, contributivi e previdenziali, costi sostenuti, operatività bancaria, saldo delle fatture emesse. All'esito degli accertamenti svolti è stata acquisita la prova della natura solamente cartolare dei soggetti emittenti le fatture. Infatti:

- quanto ai soggetti di cui al livello A (Z.J. INGROSSO s.r.l. e ditta individuale INGROSSO di CAI YONGDAN) gli stessi, come già anticipato, sono risultati essere incontestabilmente delle *cartiere*. Si tratta, infatti, di soggetti economici neo-costituiti che sono risultati sforniti della dotazione personale e strumentale necessaria per l'esecuzione di un'attività economica, non risultano aver sostenuto alcun costo per acquisto di beni e/o servizi, hanno sistematicamente omesso gli obblighi dichiarativi e di versamento, da sopralluoghi effettuati sono risultati irreperibili. Ciononostante, i citati soggetti hanno emesso fatture per un importo sproporzionato nei confronti di ulteriori 37 soggetti di cui al livello B, senza che vi sia traccia dell'avvenuto saldo di tali fatture;

- quanto ai soggetti di cui al livello B, gli stessi sono risultati, nella quasi totalità dei casi, effettuare acquisti unicamente nei confronti dei soggetti di cui al livello A. I citati soggetti sono risultati, inoltre, nella quasi totalità dei casi essere sforniti della dotazione personale e strumentale necessaria per l'esecuzione di un'attività economica e non aver sostenuto alcun costo ad esclusione di quelli relativi alle fatture emesse dai soggetti di livello A. E' stato rilevato, inoltre, che la quasi totalità delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dai soggetti di livello B sono state trasmesse dal medesimo intermediario. Da sopralluoghi effettuati presso il luogo d'esercizio i citati soggetti sono risultati irreperibili.

Per una migliore comprensione dell'accertamento svolto dalla Guardia di Finanza, si riporta, qui di seguito, la richiesta di misura cautelare del P.M. che, con perfetta adesione alla risultanze di indagine, analizza, nel dettaglio, gli elementi indicativi dell'inconsistenza imprenditoriale dei soggetti emittenti le fatture in contestazione:

2.1.1 I soggetti di livello A

Il primo livello del flusso di fatturazione ricostruito nel corso delle indagini è composto dalla società Z.J. INGROSSO srl e dalla d.i. INGROSSO di Cai Yongdan, due soggetti economici neo-costituiti che, come si è accennato, sono risultati sforniti della dotazione personale e strumentale necessaria per l'esecuzione di un'attività economica e che non hanno sostenuto alcun costo per acquisto di beni e/o servizi. I citati soggetti non assolvevano ad alcun adempimento tributario (presentazione della dichiarazione/versamento delle imposte) e da sopralluoghi effettuati sono risultati irreperibili. Ciononostante, i citati soggetti emettono fatture per un importo sproporzionato nei confronti dei soggetti di livello B.

Venendo più nel dettaglio agli elementi che corroborano l'ipotesi investigativa (rimandando per il resto all'ann. Aumai par 4.1 e seguenti)

Con riferimento alla congruità tra volume d'affari e dimensioni dell'impresa, la ZJ INGROSSO nell'anno 2019 ha emesso fatture nei confronti di 21 operatori economici di nazionalità cinese, tutti operanti nel commercio di abbigliamento, per un importo complessivo di euro 28.508.679,56, e nell'anno 2020, ha emesso fatture nei confronti di 33 operatori economici di nazionalità cinese, tutti operanti nel commercio di abbigliamento, per un importo complessivo di euro 44.244.350,31.

La più piccola d.i. C.Y. INGROSSO di Cai Yongdan risulta aver emesso nell'anno 2019, fatture nei confronti di 4 operatori economici di nazionalità cinese, tutti operanti nel commercio di abbigliamento, per un importo complessivo di euro 2.498.577,13.

A fronte di ciò, entrambe le imprese:

- non hanno mai ricevuto fatture, negli anni 2019 e 2020, sia ambito nazionale che derivante da importazioni e/o acquisti intracomunitari, relativa ad acquisti di prodotti;
- non hanno sostenuto costi per il funzionamento di un'impresa quali le utenze telefoniche, elettriche o idriche;
- pur trovandosi in fase di start-up, non hanno sostenuto costi relativi all'acquisto di automezzi, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, arredi, personale computer, immobili;
- non hanno assunto alcun dipendente, nè è stato rilevato neppure il sostenimento di costi per servizi derivanti dall'impiego di personale parasubordinato;

Con riferimento alla regolarità contabile e tributaria

- non hanno mai presentato alcuna dichiarazione ai fini delle imposte dirette ed ai fini dell'imposta sul valore aggiunto e non ha effettuato alcun versamento di imposte;
- non hanno mai depositato il bilancio d'esercizio;

Con riferimento alla corrispondenza tra fatturazione e flussi finanziari, la sola Z.J. Ingrosso srl non risulta nemmeno intestataria di alcun conto corrente e non ha avuto alcun rapporto finanziario (e dunque non hanno mai ricevuto il pagamento delle fatture emesse).

Infine, da sopralluoghi effettuati presso il luogo di esercizio delle società, rispettivamente siti in Milano (MI), via Giordano Bruno 15, e in Milano (MI), via Bramante n. 20, non sono stati rilevati elementi riconducibili all'esercizio effettivo di un'attività in capo alla società.

Non è dunque possibile che i due soggetti, cartiere "autentiche", del tutto privi di "sostanza" imprenditoriale, abbiano mai avuto nemmeno la lontana parvenza di soggetti economici effettivi agli occhi dei clienti, se non altro per il fatto che non avevano nemmeno un conto corrente.

Risulta quindi pienamente accertato come i due soggetti fossero i "terminali di scarico" del debito fiscale accumulato dai soggetti a valle.

2.1.2 I soggetti di livello B

Per "soggetti di livello B", come sopra precisato, intendiamo i clienti di Z.J. INGROSSO srl e dalla d.i. INGROSSO di Cai Yongdan (i soggetti di livello "A"), i quali a loro volta hanno ceduto merce (con ciò rivestendo la qualifica di fornitori) alle società del gruppo Aumai (e a tante altre), soggetto di livello C.

Di seguito si propone una riclassificazione dei dati contenuti nell'annotazione, che consente di avere una panoramica per ciascun soggetto di livello B di nome, luogo di esercizio, fatture ricevute ed emesse (con particolare riguardo a quelle emesse nei confronti del gruppo Aumai).

Denominazione	Luogo d'esercizio	F.O.I. annotate da livello A (€)	F.O.I. emesse (€)	F.O.I. vs gruppo AUMAI (€)
S & G Moda Di Sun Guo	Milano, via Alfieri 15	5.117.047,17	5.000.584,98	1.202.818,67

China Market Di Hu Zhinan

La Pace Di Xu Xiaoyi

W.F. Ingresso Di Wang Fengqi

H&Y Trading Di Hu Yunxu

Deng Xiaozhen

C.Y. Ingresso Di Chen Yonghui

Zp Di Cheng Xiaobing

X.Z. Di Xia Zaiguang

Q.M. Di Qian Mokai

Mingli Ingresso Di Xu

Lianbing

Yifa Trading Di Liu Zerui

Lin Moda Di Lin Ruigui

Wangda Di Wang Chendong

Y.M. Ingresso Di Yue

Minghsheng

Pelletteria Europa Di Hu Linye

Z.B. Ingresso Di Zou Bohai

Huang Ying

Li Xiyou

Bella Moda Di Li Suyun

Preme precisare che per uniformità rispetto ai dati presente in annotazione (dove vi è la disamina analitica soggetto per soggetto), sono considerate nella seguente tabella anche le fatture che i soggetti di livello B ricevono da soggetti di livello B che acquistano a propria volta dai due di livello A. Scorporando invece il dato, il risultato è il seguente (come si può vedere cambia di molto poco, salvo che per la pelletteria di HU Linye che non compra dal livello A ma solo da soggetti di livello B, per poi fatturare al gruppo Aumai)

Denominazione	Luogo d'esercizio	F.O.I. annotate da liv. A (€)	F.O.I. emesse (€)	F.O.I. vs Gruppo AUMAI (€)
---------------	-------------------	----------------------------------	-------------------	-------------------------------

S & G Moda Di Sun Guo

China Market Di Hu Zhinan

La Pace Di Xu Xiaoyi

W.F. Ingresso Di Wang Fengqi

H&Y Trading Di Hu Yunxu

Deng Xiaozhen

C.Y. Ingresso Di Chen Yonghui

Zp Di Cheng Xiaobing

X.Z. Di Xia Zaiguang

Q.M. Di Qian Mokai

Mingli Ingresso Di Xu

Lianbing

Yifa Trading Di Liu Zerui

Lin Moda Di Lin Ruigui

Wangda Di Wang Chendong

Y.M. Ingresso Di Yue

Minghsheng

Pelletteria Europa Di Hu Linye

Z.B. Ingresso Di Zou Bohai

Huang Ying

Li Xiyou

Bella Moda Di Li Suyun

Nella prospettazione accusatoria, come si è accennato supra, i soggetti di livello B hanno due funzioni cardine all'interno dello schema fraudolento:

- Si interpongono tra le cartiere di livello A, su cui scaricano l'IVA, e i clienti di livello C, così rendendo più difficoltoso l'accertamento dello schema stesso e dissimulando la natura fraudolenta delle operazioni.
- Esportano i corrispettivi ricevuti dai clienti in Cina, presso conti di società riconducibili a terzi, per la successiva restituzione ai clienti estero su estero (ciò di cui si tratterà nel successivo par. 2.2)

Orbene, con riferimento al primo aspetto, e cioè la natura in capo ai predetti di meri soggetti interposti privi di reale consistenza imprenditoriale, con il ruolo quindi di cosiddetti buffer nel sistema di frode, sono emersi nelle indagini plurimi elementi di prova:

- nella quasi totalità dei casi, tutti i soggetti di livello B effettuano acquisti **unicamente dai due soggetti di livello A**. Tale circostanza è stata analiticamente riscontrata dalla GDF mediante visura di banca dati spesometro, e le relative risultanze possono essere ri-classificate come segue, esplicitando per ciascuno dei soggetti di livello B la percentuale di costi sostenuti nei confronti dei soggetti di livello A rispetto ai costi totali, nel biennio.

- Sg Moda Di Sun Guo - 99,80% (Vd. Ann. Aumai Pag. 7)
- China Market Di Hu Zhinan - 100,00% (Vd. Ann. Aumai Pag. 13)
- La Pace Di Xu Xiaoyi - 97,33% (Vd. Ann. Aumai Pag. 18)
- W.F. Ingrosso Di Wang Fengqiu - 99,76% (Vd. Ann. Aumai Pag. 20)
- H&Y Trading Di Hu Yunxu - 99,83% (Vd. Ann. Aumai Pag. 25)
- Deng Xiaozhen - 99,90% (Vd. Ann. Aumai Pag. 30)
- C.Y. Ingrosso Di Chen Yonghui - 99,09% (Vd. Ann. Aumai Pag. 32)
- Zp Di Cheng Xiaobing - 99,98% (Vd. Ann. Aumai Pag. 37)
- X.Z. Di Xia Zaiguang - 99,83% (Vd. Ann. Aumai Pag. 43)
- Q.M. Di Qian Mokai - 99,85% (Vd. Ann. Aumai Pag. 48)
- Mingli Ingrosso Di Xiao Lianbing - 99,51% (Vd. Ann. Aumai Pag. 53)
- Yifa Trading Di Liu Zerui - 99,87% (Vd. Ann. Aumai Pag. 58)
- Lin Moda Di Lin Ruigui - 99,74% (Vd. Ann. Aumai Pag. 63)
- Wangda Di Wang Chendong - 99,82% (Vd. Ann. Aumai Pag. 68)
- Y.M. Ingrosso Di Yuan Minghsheng - 98,15% (Vd. Ann. Aumai Pag. 72)
- Pelletteria Europa Di Hu Linye - 99,60% (Vd. Ann. Aumai Pag. 77)
- Z.B. Ingrosso Di Zou Bohai - 99,85% (Vd. Ann. Aumai Pag. 82)
- Huang Ying - 99,98% (Vd. Ann. Aumai Pag. 86)
- Li Xiyu - 100,00% (Vd. Ann. Aumai Pag. 91)
- Bella Moda Di Li Suyun - 99,53% (Vd. Ann. Aumai Pag. 93)

Orbene, nessuna delle fatture annotate provenienti dai due soggetti di livello A è **mai stata pagata**.

Tale dato, unitamente al fatto che i soggetti di livello A non hanno mai avuto alcuna operatività, dimostra come l'intera esposizione di tali costi sia da ritenersi fittizia e di conseguenza il fatturato, posto che nessuna impresa di compravendita all'ingrosso può fatturare senza sostenere costi, poiché banalmente se uno vende la merce da qualche parte dovrà ben averla comprata.

- Nella totalità dei casi i soggetti di livello B **non paiono aver sostenuto alcun costo d'impresa**
- o non hanno sostenuto costi standard ed ineliminabili per il funzionamento di un'impresa quali le utenze telefoniche, elettriche o idriche;
 - o pur essendo ditte o società tutte recentemente costituite, non hanno sostenuto costi per l'avviamento (ad esempio relativi all'acquisto di automezzi, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, arredi, personale computer, immobili)
 - o non risultano aver assunto alcun dipendente, né aver sostenuto costi per servizi derivanti dall'impiego di personale parasubordinato.

Per la panoramica, soggetto per soggetto, dei costi sostenuti, si rinvia ai par. 3.2.1, 3.6.1, 3.8.1, 3.9.1, 3.11.1, 3.12.1, 3.14.1, 3.15.1, 3.16.1, 3.17.1, 3.19.1, 3.20.1, 3.21.1, 3.24.1, 3.25.1, 3.28.1, 3.29.1, 3.30.1, 3.32.1 e 3.35.1 dell'Ann. Aumai.

- la quasi totalità delle dichiarazioni presentate, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, dai soggetti di livello B sono state trasmesse dal medesimo intermediario, la ditta ASSIST. PRATICHE CITTADINI STRANIERI-ASS.FISCALE DI SUN JIAN. Questa è una singolare coincidenza, se si considera che le ditte in questione hanno titolari diversi e hanno sede in luoghi diversi. Della ventina di diversi soggetti considerati, le uniche dichiarazioni ai fini delle imposte dirette ed IVA non trasmesse dal predetto intermediario sono quelle relative a JIN srls, ZARANDO srls, MABE SRL e DUEB srls (oltre alla sola dichiarazione presentata ai fini delle imposte dirette dalla DITTA INDIVIDUALE C.Y. INGROSSO DI CHEN YONGHUI) (vd. ann. Aumai pag. 145)
- Tutti i soggetti di livello B, nonostante il breve lasso di tempo tra periodo di operatività preso in considerazione (2019-2020) e momento dei sopralluoghi (2021), sono risultati **irreperibili**. I sopralluoghi sono tutti collazionati in allegato nell'annotazione prot. 492060 del 1.8.23, cui si rimanda, limitandosi in questa sede ad evidenziare per ciascuna società la data del sopralluogo rispetto al periodo di operatività:
- SG MODA DI SUN GUO - operativa dal 22.03.2018 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - CHINA MARKET DI HU ZHINAN - operativa dal 28.08.2018 al 22.03.2021 - sopralluogo effettuato in data 25.11.2022
 - LA PACE DI XU XIAOYI - operativa dal 06.06.2018 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - W.F. INGROSSO DI WANG FENGQIU - operativa dal 19.07.2019 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - H&Y TRADING DI HU YUNXU - operativa dal 21.04.1989 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - DENG XIAOZHEN - operativa dal 06.06.2018 al 31.03.2021 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - C.Y. INGROSSO DI CHEN YONGHUI - operativa dal 02.08.2019 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - ZP DI CHENG XIAOBING - operativa dal 10.09.2019 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - X.Z. DI XIA ZAIGUANG - operativa dal 16.10.2019 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - Q.M. DI QIAN MOKAI - operativa dal 23.10.2019 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - MINGLI INGROSSO DI XIAO LIANBING - operativa dal 31.10.2019 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - YIFA TRADING DI LIU ZERUI - operativa dal 31.10.2019 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - LIN MODA DI LIN RUIGUI - operativa dal 09.10.2020 - sopralluogo effettuato in data 25.06.2021
 - WANGDA DI WANG CHENDONG - operativa dal 10.07.2020 - sopralluogo effettuato in data 25.06.2021
 - Y.M. INGROSSO DI YUAN MINGHSHENG - operativa dal 23.07.2020 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - PELLETERIA EUROPA DI HU LINYE - operativa dal 23.03.2017 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - Z.B. INGROSSO DI ZOU BOHAI - operativa dal 24.02.2020 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - HUANG YING - operativa dal 17.06.2020 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - LI XIYOU - operativa dal 23.07.2020 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021
 - BELLA MODA DI LI SUYUN - operativa dal 16.12.2019 - sopralluogo effettuato in data 08.06.2021

Il P.M., nella sua richiesta di misura cautelare, si è fatto carico di una circostanza che, a prima vista, sembrerebbe deporre per l'operatività dei soggetti emittenti le fatture di cui al livello B. I soggetti in questione, infatti, risultano avere regolarmente presentato dichiarazioni ai fini fiscali. In realtà, come correttamente opina il P.M., il dato è solo in apparente contrasto con le altre risultanze di indagine. Considerato, infatti, che le dichiarazioni (peraltro infedeli) riportano un saldo a debito irrisorio, essendo costi e ricavi praticamente in equilibrio, proprio il limitato "costo fiscale" giustifica la predisposizione di dichiarazioni che consentono di dare una parvenza di regolarità allo schema fraudolento escogitato. Non si possono, pertanto, che condividere e fare proprie le osservazioni del P.M.: "...come per tutti i soggetti che negli schemi fraudolenti volti a consentire a

terzi l'evasione assumono il ruolo di soggetto interposto ("buffer"), anche i soggetti di livello B assolvono gli obblighi dichiarativi. Il motivo è che, essendovi sostanziale equilibrio tra acquisti e vendite, e non avendo dipendenti o mezzi di produzione, il saldo a debito delle dichiarazioni è sempre piuttosto contenuto quando non inesistente, onde nell'ottica dello schema fraudolento è più conveniente presentare le dichiarazioni (infedeli) per importi irrisori piuttosto che non presentarle così da far venir meno la parvenza di regolarità che richiedere il loro ruolo di immediati referenti dei clienti di livello C ...".

4.1.2 L'anomalia dei flussi finanziari originati dai pagamenti delle fatture emesse dalle società del livello B

Altro indice sintomatico dell'inesistenza oggettiva delle operazioni indicate nelle fatture emesse dai soggetti del livello B ai soggetti del livello C (tra cui le società del gruppo Aumai) è costituito dall'andamento dei flussi finanziari originati dal pagamento di tali fatture.

Gli operanti hanno, infatti, riscontrato che una cospicua parte (spesso oltre l'80%) dei capitali incassati dai soggetti del livello B viene poi bonificato su conti correnti cinesi di apparenti ditte fornitrici cinesi, a fronte di fatture emesse da queste ultime (cfr. annotazione Aumai, par. da 3.1 a 3.19).

In realtà, sussistono molteplici indici di anomalia che inducono a ritenere anche le fatture in questione fittizie, volte unicamente a dare una giustificazione formale al flusso di capitali verso l'estero.

Vi è, anzitutto, il dato formale: le fatture in questione, pur emesse da diverse ditte fornitrici cinesi hanno la stessa impaginazione ed il medesimo layout (vedi allegati 27.8 e 37.7 dell'annotazione del 4.5.2022).

Vi è poi il dato sostanziale: le fatture in questione non risultano essere state annotate nella contabilità delle società del livello B, pur costituendo un costo per queste ultime, potenzialmente utile ad abbattere l'imponibile.

Vi è, infine, il dato soggettivo: tutte le volte in cui è stato possibile risalire all'identità del soggetto che ha effettuato il bonifico a saldo delle fatture in questione (al di fuori, dunque, dei bonifici disposti con home-banking) è emerso che si tratta un delegato ad operare sui conti della ditta che effettua il pagamento e non già il titolare.

Trattasi di dati che, già singolarmente considerati, appaiono indicativi del carattere fittizio delle fatture in questione. Infatti:

- l'identità del format delle fatture è indicativa dell'esistenza di un'unica regia volta a dare veste meramente formale all'ingente flusso di capitali all'estero;
- la mancata registrazione delle fatture nella contabilità della ditta che ha effettuato il pagamento, come ben argomentato dal P.M., se è incomprensibile in una logica economico-imprenditoriale, ben si spiega con l'intendimento di aggirare gli alert posti dalla normativa antiriciclaggio;
- la dissociazione tra titolare della ditta e delegato ad operare sui conti che effettua i bonifici verso l'estero, circostanza sicuramente anomala nella prassi imprenditoriale (come giustamente osserva il P.M., è difficile che il titolare di una ditta senza dipendente deleghi integralmente l'intera operatività sui conti ad un terzo estraneo come è sicuramente anomalo che quest'ultimo presti tale attività a titolo gratuito, non risultando che i delegati in questione abbiano emesso fatture per il

servizio svolto), trova una giustificazione nel costituire uno schermo tra il titolare della ditta e la concreta gestione del meccanismo fraudolento di cui è partecipe ed ispiratore.

I dati in questione, poi, considerati in connessione l'uno con l'altro, fuggono qualsiasi residuo dubbio sul carattere fittizio delle fatture emesse dalla ditte fornitrici cinesi e sulla precipua funzione di tali fatture di fornire una giustificazione formale, in chiave antiriciclaggio, del flusso di capitali all'estero. Si tratta, infatti, dell'unica plausibile spiegazione al simultaneo ricorrere di indizi di anomalia formali (quanto al formato delle fatture), sostanziali (quanto alla mancata registrazione in contabilità delle fatture) e soggettivi (quanto ai soggetti che effettuano i bonifici a saldo delle fatture) che diversamente, in una normale logica imprenditoriale, non troverebbero spiegazione.

E' chiaro che, nell'attuale fase delle indagini, non appare ancora pienamente provata l'ipotesi dell'autoriciclaggio, non essendo ancora stata acquisita la prova che i capitali, provenienti dalle società del livello C a saldo delle f.o.i. emesse dalle società del livello B e poi dirottate, da queste ultime, sui conti esteri cinesi, ritornino, poi, "ripuliti" alle società del livello C. Una volta, tuttavia, che tale prova fosse stata raggiunta, potrebbe dirsi integrato il delitto di autoriciclaggio. Come di recente statuito dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, il pagamento di fatture emesse per operazioni inesistenti, con successiva retrocessione dei relativi importi in contanti, integra il reato di autoriciclaggio, configurandosi un impiego in attività economiche e finanziarie dell'utilità di provenienza illecita (in motivazione la Corte ha sottolineato la rilevanza economica e finanziaria, oltre che fiscale, di tali documenti contabili a seguito della loro annotazione nei prescritti registri, nonché dei relativi pagamenti, in quanto determinano la contabilizzazione di costi comportanti un abbattimento dei ricavi dell'imprenditore- cfr. Cass., Sez. 2, Sentenza n. 9755 del 03/12/2019 Cc., dep. 11/03/2020, Rv. 278513).

In ogni caso, l'anomalia del flusso finanziario originato dalle fatture emesse dalle società del livello B nei confronti delle società del gruppo Aumai è già bastevole ad arricchire il panorama indiziario comprovante il carattere fittizio delle fatture in questione. In definitiva, non si possono che condividere le argomentazioni del P.M., il quale, riportando fedelmente le risultanze di indagine, ha così analiticamente descritto il tracciamento dei flussi finanziari:

"... le indagini hanno evidenziato tre aspetti che corroborano l'ipotesi investigativa che vede i soggetti di livello B, tra le altre cose, come veicoli del riciclaggio (o auto-riciclaggio) del provento della frode.

➤ *Una consistente parte degli accrediti sui conti dei diversi fornitori prende la via dell'estero, attraverso bonifici effettuati nei confronti di conti correnti cinesi*

- SG MODA DI SUN GUO – esportati € 1.580.716,71 – 36,46 % degli accrediti
- CHINA MARKET DI HU ZHINAN – esportati € 5.057.736,33 – 112,21 % degli accrediti (un surplus spiegabile con l'esportazione di capitali accreditati prima del biennio)
- LA PACE DI XU XIAOYI – esportati € 0 (unica anomalia)
- W.F. INGROSSO DI WANG FENGQIU – esportati € 2.275.349,50 – 91,97 % degli accrediti
- H&Y TRADING DI HU YUNXU – esportati € 2.667.034,51 – 82,69 % degli accrediti
- DENG XIAOZHEN – esportati € 735.731,45 – 84,62 % degli accrediti
- C.Y. INGROSSO DI CHEN YONGHUI – esportati € 1.085.310,00 – 31,72 % degli accrediti
- ZP DI CHENG XIAOBING – esportati € 471.760,00 – 69,26 % degli accrediti
- X.Z. DI XIA ZAIGUANG – esportati € 1.526.994,46 – 86,63 % degli accrediti
- Q.M. DI QIAN MOKAI – esportati € 1.229.411,44 – 95,11 % degli accrediti
- MINGLI INGROSSO DI XIAO LIANBING – esportati € 272.276,00 – 8,00 % degli accrediti
- YIFA TRADING DI LIU ZERUI – esportati € 2.080.029,59 – 89,16 % degli accrediti

- LIN MODA DI LIN RUIGUI - esportati € 285.494,20 - 72,79 % degli accreditati
- WANGDA DI WANG CHENDONG - esportati € 919.811,38 - 89,09 % degli accreditati
- Y.M. INGROSSO DI YUAN MINGHSHENG - esportati € 156.534,25 - 65,14 % degli accreditati
- PELLETTERIA EUROPA DI HU LINYE - esportati € 3.616.380,94 - 96,07 % degli accreditati
- Z.B. INGROSSO DI ZOU BOHAI - esportati € 2.089.844,35 - 82,29 % degli accreditati
- HUANG YING - esportati € 2.560.852,00 - 92,83 % degli accreditati
- LI XIYOU - esportati € 427.294,40 - 85,21 % degli accreditati
- BELLA MODA DI LI SUYUN - esportati € 1.099.600,42 - 88,13 % degli accreditati

➤ La causale indicata nei bonifici è sempre quella di pagamento fattura emessa da apparenti fornitori cinesi. Tuttavia, tali fatture presentano tutte la stessa **impaginazione e layout** nonostante siano state formalmente emesse da società fornitrici cinesi diverse. Si riporta di seguito un esempio, dagli allegati 27.8 e 37.7 dell'ann. f.o.i.

This is a scanned image of a Chinese invoice. It contains a header with company information, a table of line items with columns for quantity, unit, and price, and a footer with totals and tax information. The text is in Chinese.

This is a scanned image of another Chinese invoice, similar in layout to the first one. It also contains a header, a table of line items, and a footer. The text is in Chinese.

Tali fatture emesse dalle società cinesi nei confronti dei soggetti di livello B, oltre ad essere già di per sé dubbie sotto il profilo formale, non sono poi state registrate in contabilità dal cliente apparente. Il che, se fossero fatture autentiche, sarebbe assurdo, comportando l'omessa registrazione una perdita netta di vantaggio fiscale derivante dalla perdita della possibilità di dedurre i costi. Ma d'altra parte, nell'economia della frode, non avrebbe avuto senso, poiché quelle fatture non servono ad abbattere l'imponibile (a tale funzione rispondono quelle emesse dai soggetti di livello A) ma semplicemente ad aggirare gli alert posti dalla normativa anti-riciclaggio, di sicura attivazione in caso di movimentazioni ingenti di capitale senza causale apparente. Non sarebbe servito, dunque, annotare le fatture in contabilità.

➤ In quasi tutti i soggetti di livello B è presente un **delegato ad operare sui conti** diverso dal titolare (vi fanno eccezione le d.i. La Pace Di Xu Xiaoyi, D.I. Deng Xiaozhen, C.Y. Ingrosso Di Chen Yonghui, Lin Moda Di Lin Ruigui, Z.B. Ingrosso Di Zou Bohai, D.I. Huang Ying e D.I. Li Xiyou).

Talora il delegato ad operare è lo stesso per più soggetti. Più in particolare:

- CHEN Yongxiao, è delegato ad operare sui conti di CHINA MARKET DI HU ZHINAN, di D.I. BELLA MODA DI LI SUYUN Y.M. e di INGROSSO DI YUAN MINGHSHENG
- ZHAO Shashan, è delegata ad operare sui conti di S & G MODA DI SUN GUO e di H & Y TRADING DI HU YUNXU;
- JIN Meihua, è delegata ad operare sui conti di W.F. INGROSSO DI WANG FENGQIU e di MINGLI INGROSSO DI XIAO LIANBING;
- JIN Xianliang, è delegata ad operare sui conti di X.Z. DI XIA ZAIGUANG e di Q.M. DI QIAN MOKAI.

Orbene, tutte le volte in cui è stato possibile accertare chi aveva materialmente operato il bonifico (quindi fuori dai casi di bonifici disposti in home banking), è emerso che è stato il delegato ad operare ad ordinare il "pagamento", e non il titolare della ditta.

Questa circostanza è abbastanza singolare, se si pensa che difficilmente il titolare di una ditta individuale senza dipendenti delega ad un terzo estraneo alla ditta tutta l'operatività sui conti (peraltro a titolo gratuito, non risultando che questi delegati abbiano emesso fattura per l'assistenza prestata).

La circostanza diventa spiegabilissima nell'ottica dello schema fraudolento: dissociare titolarità del conto (in capo alla ditta individuale) e operatività dello stesso (in capo ai delegati ad operare) serve a evitare il necessario coinvolgimento nella gestione della frode della moltitudine di intestatari fittizi delle ditte (molti dei quali probabilmente nemmeno esistenti e comunque irreperibili), potendosi limitare a "lavorare" con pochi collaboratori selezionati, sicuramente più gestibili (e la cui posizione è al vaglio di questa A.G. non appena sarà accertato il loro grado di partecipazione al delitto presupposto e il loro grado di consapevolezza rispetto alla condotta da loro tenuta).

In conclusione, la presenza di un cospicuo flusso finanziario verso l'estero, giustificato da fatture false ed effettuato ad opera di un ristretto novero di delegati ad operare diverso dai titolari delle ditte, è un aspetto che deve essere sicuramente valorizzato a riscontro dell'ipotesi investigativa".

4.1.3 L'assenza di rapporti con gli apparenti fornitori

Altro indice di sicura anomalia delle operazioni oggetto delle fatture in contestazione è l'assenza di qualsiasi documentazione commerciale (contratti, ordini, corrispondenza) a corredo e tracciamento delle stesse. Non solo, ma i soggetti che hanno emesso le fatture in questione, per importi davvero significativi, risultano per lo più sconosciuti agli addetti agli acquisti del gruppo Aumai: tali dati sono pacificamente emersi all'esito della perquisizione svolta presso la società CM Shoop srl e dell'assunzione a s.i.t. degli addetti in questione.

Sul punto, non si possono che condividere e fare proprie le osservazioni del P.M. il quale, oltre a riportare i passi significativi delle dichiarazioni rese dagli addetti agli acquisti del gruppo Aumai fornisce una chiave di lettura di tali dichiarazioni assolutamente condivisibile: i soggetti assunti a s.i.t. non riconoscono, neppure di nome, alcuno dei soggetti emittenti le fatture, nonostante la frequenza e l'entità delle forniture in quanto si tratta di forniture fittizie.

Per contro le addette alla contabilità, che si occupano del solo aspetto formale delle fatture, appositamente assunte a s.i.t. hanno riconosciuto i nomi delle società emittenti le fatture.

Ancora una volta si assiste ad una palese dissociazione tra dato formale e dato sostanziale: vi è la prova della formale emissione delle fatture, ma non vi è la prova che coloro che hanno emesso le fatture abbiano anche fornito i beni.

Si riportano, qui, di seguito, le osservazioni del P.M. che ben illustrano le risultanze di indagine sul punto, fornendone, come detto, una condivisibile interpretazione:

"... All'esito della perquisizione e delle s.i.t. è apparso abbastanza chiaro come presso le società del gruppo Aumai non vi sia alcuna traccia di comunicazioni con i fornitori di livello B, né che tali soggetti fossero conosciuti dagli addetti agli acquisti.

Ed infatti, nessuna delle società ha esibito documentazione commerciale inerente le transazioni commerciali effettuate, non risultando ai loro atti alcuna corrispondenza o contratto, ordine di acquisto o conferme di ordini, né in sede di perquisizione né successivamente (della circostanza si dà atto nell'ann. Aumai, società per società, nel par. da 4.1 in poi).

Ciò potrebbe essere in astratto compatibile con modalità con cui venivano conclusi gli acquisti per il gruppo Aumai. Riferisce infatti l'addetta acquisti NIGRO Morena, sentita in data 29.11.22:

ADR Sono dipendente di Aumai Shopping, che è la centrale acquisti del gruppo Aumai. Mi occupo degli acquisti dell'abbigliamento donna, a partire da gennaio 2022. Prima lavoravo in negozio a Desenzano. Oltre a me lavora all'ufficio acquisti LIU Chan, che ha più esperienza di me. Noi andiamo sempre ad Agrate a Cina Mercato, e i fornitori sono tutti lì. Il centro è disposto su due livelli, al piano terra ci sono i reparti di abbigliamento uomo donna bambino. Io mi occupo del reparto donna. I fornitori sono fissi lì nel capannone di Agrate. Il prezzo delle merci a volte è già esposto. La trattativa avviene sempre di persona, e non è prevista scontistica per ordini di ingenti quantitativi. Si lavora sul "pronto", e non sul catalogo o sul campionario, cioè la merce viene prodotta immediatamente dopo l'ordinazione, oppure c'è il pacco prodotto in Cina, che viene mostrato dal grossista nel momento in cui può essere consegnato. Del pagamento non me ne occupo. Ho autonomia nella scelta dei fornitori. Mi è stato detto, per una questione di riguardo nei confronti dei fornitori, di passare comunque da tutti, ma sono io che alla fine scelgo. L'ordine la faccio tramite app di Aumai shopping sul telefono. Il fornitore organizza poi la spedizione, mi manda un messaggio indicandomi quando ha la merce pronta, e il magazzino nostro va a prendersi la merce. Non facciamo altri acquisti di abbigliamento da fornitori cinesi al di fuori di quelli che facciamo presso i fornitori che stanno a Cina Mercato.

Tuttavia, la stessa NIGRO non conosce nessuno dei soggetti economici che risultano emittenti delle f.o.i. in parola, nonostante la discreta entità degli ordinativi di volta in volta effettuati ed il fatto che – comunque – effettuando gli ordini mediante app di Aumai, quantomeno i nomi avrebbero dovuto essere per lei familiari.

D.: Conosce i soggetti economici S&G MODA DI SUN GUO CHINA MARKET
DI HU ZHINAN F. INGROSSO DI WANG FENGQIU H&Y
TRADING DI HU YUNXU D.I. DENG XIAOZHEN
INGROSSO DI CHEN YONGHU ZP DI CHENG XIAOBIN
X.Z. DI XIA ZAIGUANG (p.iva ...) MOKAI MINGLI
INGROSSO DI XIAO LIANBING FA TRADING DI LIU ZHENUI (p.iva
LIN MODA DI LIN KUIGUI (p.iva 01734360199); WANGDA DI WANG CHENDONG
Y.M. INGROSSO DI YUAN MINGSHENG PELLETERIA
EUROPA DI HU LINTA Z.B. INGROSSO DI ZOU BOHAI (p.iva 11202910961); D.I.
HUANG YING M. LI ATYOU BELLA MODA DI LI SUYUN

R: Non conosco nessuno dei predetti soggetti economici.

D.: Conosce le per

- JIN Meihua, nata
- XIAO Lianbing, i
- ZHAO Shanshan
- JIN Xianliang, n
- CHEN Yongxiao,
- ZHENG Ying, na
- JIN Xianli
- ZHU Jia, i
- LIN Huizh
- WANG Xiaoying,
- HU Meili, nata i
- SU Weishuang, i
- WANG Xiaoying,

R Non conosco ne

per facilitare i rapporti con gli italiani usavano sempre i nomi convenzionali italiani.

i cittadini cinesi

Negli stessi termini, seppur più reticente, le dichiarazioni dell'altra addetta agli acquisti LIU Chang, sentita in pari data, che però non può addurre per evidenti motivi la scusa che non ha dimestichezza con i nomi cinesi.

D.: Conosce i seguenti soggetti economici? S&G MODA DI SUN GUO CHINA
MARKET DI HU ZHINAN W.F. INGROSSO DI WANG FENGQIU (p.iva
H&Y TRADING DI HU YUNXU DI DENG XIAOZHEN (p.iva
C.Y. INGROSSO DI CHEN YONGHUI ZP DI CHENG
XIAOBING X.Z. DI XIA ZAIGUANG O.M. DI QIAN
MOKAI MINGLI INGROSSO DI XIAO LIANBING YIFA
TRADING DI LUI ZERUI LIN MODA DI LIN RUIGUI
WANGDA DI WANG CHENDONG Y.M. INGROSSO DI YUAN MINGSHENG
PELLETTERIA EUROPA DI HU LINYE Z.B. INGROSSO
DI ZOU BOHAI D.I. HUANG YING D.I. LI XIYOU (p.iva
BELLA MODA DI LI SUYUN

R: Io conosco solo il nome cinese dei negozi dei fornitori dunque non saprei dire se conosco queste ditte.

[...]

D.: Conosce le persone di seguito nominate? Se sì, indichi per ciascuna di quale soggetto economico è referente o rappresentante.

- JIN Meihua,
- XIAO Lianbing,
- ZHAO Shanshan,
- JIN Xianliang,
- CHEN Yongxiao,
- ZHENG Ying,
- JIN Xianliang,
- ZHU Jia,
- LIN Huizhen,
- WANG Xiaoying,
- HU Meili,
- SU Weishuang
- WANG Xiaoying,

Non conosco nessuno dei predetti.

Al contrario, le addette alla contabilità, alle prese per anni con le false fatture (con quale grado di consapevolezza non è allo stato dato sapere), quei nomi li conoscono benissimo, come emerge dall'audizione di FERRARI Marilena.

D.: Conosce o ha mai sentito parlare dei seguenti soggetti economici? S&G MODA DI SUN GUO
CHINA MARKET DI HU ZHINAN W.F. INGROSSO DI WANG
FENGQIU H&Y TRADING DI HU YUNXU DENG
XIAOZHEN C.Y. INGROSSO DI CHEN YONGHUI ZP DI
CHENG XIAOBING X.Z. DI XIA ZAIGUANG O.M. DI QIAN
MOKAI MINGLI INGROSSO DI XIAO LIANBING YIFA
TRADING DI LUI ZERUI LIN MODA DI LIN RUIGUI
WANGDA DI WANG CHENDONG Y.M. INGROSSO DI YUAN MINGSHENG (p.iva
PELLETTERIA EUROPA DI HU LINYE Z.B. INGROSSO DI ZOU
BOHAI D.I. HUANG YING D.I. LI XIYOU
BELLA MODA DI LI SUYUN

R.: Si conosco i nomi dei soggetti economici sopra elencati in quanto mi è capitato di leggerli durante l'espletamento delle mie mansioni di gestione della contabilità.

4.1.4 Gli indici di inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate

Come anticipato in premessa, le indagini sulle operazioni commerciali oggetto delle fatture in contestazione hanno consentito di disvelare specifici indici dell'inesistenza oggettiva di tali operazioni.

In particolare, difetta in radice tutto ciò che attiene alla tracciabilità oggettiva della fornitura, la sua provenienza dal magazzino del fornitore ed il pagamento della fornitura. Si tratta di indici che portano ad escludere che vi sia stata una movimentazione fisica ed una effettiva consegna della merce fatturata ed appaiono, altresì, indicativi del dolo dei soggetti che hanno utilizzato, ai fini fiscali, le predette fatture: appare difficile, infatti, ipotizzare la buona fede di un imprenditore che utilizza in dichiarazioni fatture relative a merce che non gli è stata fornita e che non è stata da lui integralmente saldata.

Si riportano, qui di seguito, le argomentazioni del P.M. che ben illustrano i rilevanti profili di criticità attinenti ai documenti di trasporto relativi alla merce fatturata (non indicano il vettore ed il soggetto incaricato del trasporto; vengono emessi pur non essendo necessari, atteso che le informazioni prescritte per legge sono già riportate in fattura; indicano come destinatario una ditta di logistica di Brescia nei cui confronti non sussistono documentati rapporti con le società destinatarie della merce; i timbri per ricevuta risultano apposti fittiziamente dalla ditta di logistica avuto riguardo al luogo ove avrebbe dovuto essere consegnata la merce; impossibilità di riconciliare in modo univoco la merce risultante dal registro di carico delle società destinatarie della fornitura con la merce indicata in fattura e nei documenti di trasporto), al pagamento della merce fatturata (l'analisi dei conti delle società clienti ha consentito di appurare che le fatture venivano saldate solo in minima parte, con elevate percentuali di insoluto, senza che la ditta emittente le fatture procedesse allo storno almeno parziale delle fatture o ad iniziative di recupero coattivo del credito), alla contabilità di magazzino delle società del gruppo Aumai che risultano ricevere la merce (in sede di perquisizione è stata estratta copia forense del gestionale del gruppo Aumai, poi analizzato dai consulenti del P.M., i quali hanno evidenziato che nessuno dei 20 fornitori del livello B risultano presenti in contabilità) e che logicamente trovano una spiegazione solo nell'inesistenza oggettiva delle operazioni fatturate:

2.4 L'irregolarità dei documenti di trasporto

L'esame dei documenti di trasporto, regolarmente associati ad ogni fattura, e che la GDF operante ha analizzato compiutamente, ha rilevato notevoli irregolarità, tali da far risultare la presenza di tali documenti - fatti in quel modo - addirittura una prova a carico dell'inesistenza della prestazione.

Si veda in proposito l'esame effettuato dalla GDF nell'ann. Aumai nei par. da 4.1 a 4.15 ed in particolare i documenti di trasporto di cui agli allegati di seguito specificati

- CM Shop srl all. 1.7
- MAX SHOP 8 Srl all. 2.7
- AM Srl all. 3.7
- AM 2 Srl all. 4.7
- AM 3 Srl all. 5.6
- AM 4 Srl all. 6.7

- AM 5 Srl all. 7.7
- AM 6 Srl all. 8.6
- AM 7 srl all. 9.6
- AM 8 srl all. 10.6
- AM 9 srl all. 11.6
- MAX SHOP VO srl all. 12.7
- MAX SHOP LI srl all. 13.6
- MAX SHOP MI srl all. 14.7

I profili di criticità sono quattro:

- **Omessa indicazione del vettore**

Com'è noto, il documento di trasporto di cui al D.P.R. 14 agosto 1996 n. 472 è il documento di consegna che va obbligatoriamente emesso dalla generalità dei soggetti IVA che intendono avvalersi della fatturazione differita in relazione alla cessione di beni. A norma dell'art. 1, comma 3 del succitato D.P.R., il documento di trasporto deve contenere, obbligatoriamente, le generalità del cedente, del cessionario e dell'eventuale incaricato al trasporto quando è affidato a terzi.

Orbene, nei D.D.T. associati alle fatture de quibus non sono mai indicati né il vettore né il soggetto incaricato del trasporto, il che rende il documento senz'altro irregolare oltre che abbastanza inutile ai fini della prova dell'avvenuto trasporto.

Sul punto, PICCINI Silva, contabile della CM Shop srl, ha riferito in sede di s.i.t. il 29.11.23 come la metodologia di trasporto differisse a seconda del fornitore:

R.: Principalmente la CM SHOP acquista articoli di casalinghi o abbigliamento. Come detto la parte operativa della trattativa commerciale non viene seguita dal mio ufficio non so se viene seguita dai responsabili sopra ricordati o da altri colleghi della CM SHOP. La metodologia di trasporto differisce in base al fornitore. In alcuni casi la merce ci viene consegnata direttamente dal fornitore, in altri casi curiamo noi il ritiro della merce presso il fornitore.

Ma al di là della presenza o meno di un vettore terzo, risulta innanzitutto impossibile – stante la comprovata inconsistenza imprenditoriale di cui sia dato conto – che al trasporto abbia provveduto direttamente il cedente, con i propri mezzi.

Ma è anche estremamente improbabile che abbia provveduto il cessionario in autonomia (cioè senza affidarsi ad un vettore): nessuna delle società verificate, infatti, possiede autoveicoli che possono essere adibiti al trasporto merci, salvo che per la MAX SHOP 8 Srl, che risulta – ma solo dal 31.8.20, alla fine del periodo rilevante – aver preso in leasing, dal 31.08.2020, un autocarro Iveco Stralis 260S36 targato FZ461MC (vd. ann. Aumai pag. 111), e AM 5 che risulta – anche qui solo dal 28.08.2020 - locataria di un autocarro Iveco targato FZ456MC (vd. ann. Aumai pag. 136).

Ciò, peraltro, senza contare che comunque non si capisce dove questi autoveicoli sarebbero dovuti andare a ritirare la merce, visto che le sedi dei fornitori di livello B non sono reali.

- **Contestuale emissione di fattura immediata e D.D.T.**

Un'altra considerazione: nel caso di vendita di merci in campo IVA, l'emissione del D.D.T. da parte del fornitore è obbligatoria solo in quanto le informazioni di cui all'art. 1 co 3 dpr 309/90 non siano già indicati nella fattura (che prende dunque il nome di fattura immediata "accompagnatoria").

Per questo, nella prassi il D.D.T. viene emesso principalmente quando la fattura non è immediata bensì "differita" ex art. 21, comma 4, D.P.R. 633/72, perché i contraenti hanno concordato che non venga saldata

immediatamente. In tali casi, per l'appunto, è obbligatorio l'emissione di un DDT o di un documento equipollente.

Tuttavia, nel caso di specie, risultano emessi contestualmente da parte dei fornitori la fattura (immediata) ed anche il DDT, cosa abbastanza inusuale poiché sarebbe bastato a quel punto inserire nella fattura i dati del vettore (peraltro omessi) per rendere il documento in esame superfluo. Non superfluo, però, nell'ottica di approntare un'apparenza di regolarità cartolare all'acquisto in realtà mai effettuato.

- Ruolo della ditta che si occupa della logistica

In quasi tutti i DDT il destinatario della merce è indicato nella ditta individuale OM LOGISTICA di Shan Zunyi, che si sarebbe occupata per conto del gruppo della logistica (stoccaggio) ed etichettatura della merce in Brescia, via Lunga 16/c.

Orbene, da un lato nessuna delle società del gruppo ha ricevuto alcuna fattura dalla d.i. OM LOGISTICA di Shan Zunyi, pertanto non si comprende a che titolo tale soggetto avrebbe apposto il timbro per ricevuta sulla merce

Ciò posto, la ditta appare aver apposto il timbro di ricezione della merce talora presso la propria sede di Brescia, via Lunga 16/c, talaltra presso la sede delle diverse società

Le criticità riscontrate emergono, sostanzialmente, dall'apposizione del timbro della OM LOGISTICA rispetto al luogo di destinazione della merce

Infatti, nel primo caso l'apposizione del timbro presso l'effettivo luogo d'esercizio della OM LOGISTICA in via Lunga 16/C a Brescia comporta che la consegna della merce sia avvenuta in un luogo dove i destinatari (le società del gruppo Aumai) non avevano alcuna sede o unità locale.

Nel secondo caso, invece, il timbro della OM LOGISTICA non può, comunque, essere stato apposto nel luogo di destinazione della merce indicato dei d.d.t. (ovvero presso gli effettivi luoghi d'esercizio delle società del gruppo Aumai) in quanto l'unico luogo d'esercizio della OM LOGISTICA (che si occupava dello stoccaggio) è in Brescia, via Lunga n. 16/C.

- Registro di carico inattendibile

In alcuni casi (come ad esempio CM Shop srl, AM 2 srl) nel corso delle attività di perquisizione la società ha prodotto un estratto di un registro di carico che documenterebbe - nelle intenzioni - l'avvenuta presa in carico della merce riferita alle fatture oggetto di analisi (vd. all. 2.14 ann Aumai).

In realtà dalla visione di tali documenti - al quale peraltro non è possibile attribuire alcun canone di ufficialità essendo prevista una forma libera - emerge l'impossibilità di riconciliare in maniera univoca la merce riportata sul registro, che reca un codice, con quella riportata nelle fatture oggetto di acquisto, che non è codificata.

Peraltro, come si vedrà di seguito al par 2.6, difficilmente potrà trattarsi della stessa merce, stante l'assenza dei fornitori di livello B dalla contabilità oziendale.

2.5 Il mancato pagamento integrale delle fatture

Dall'analisi dei conti correnti delle società clienti è emerso come le fatture emesse dai soggetti di livello B venissero pagate solo in parte.

Ciò è molto significativo: da un lato il cliente porta in detrazione l'intera iva esposta in fattura registrata, dall'altra paga solo una parte variabile della fattura, a seconda dell'importo di fondo nero che vorrà effettivamente andare a creare con la successiva esportazione verso l'estero. Si osserva che trattandosi di società – al momento dell'emissione delle fatture – perfettamente solvibili, non si comprende altrimenti come a fronte del mancato pagamento tali fatture non siano state stornate, ovvero i relativi importi recuperati per via giudiziale. La condotta dell'emittente, che semplicemente prende atto del mancato pagamento e si limita a non incassare il corrispettivo, è di per sé solo sicuro indice dell'inesistenza delle prestazioni sottese.

Di seguito la percentuale media di insoluto sulle fatture divisa per società, calcolo effettuato prendendo come base le verifiche effettuate dalla GDF e compendiate negli allegati di seguito specificati

- CM Shop – fatture annotate: 6.014.688,72, fatture saldate: 2.173.596,79 percentuale di insoluto nel 2019 del 39,9% (vd. all. 1.6.), nel 2020 del 70,2 % (vd. all. 1.7.);
- MAX SHOP 8 Srl – fatture annotate: 1.079.234,21, fatture saldate: 919.075,95, insoluto nel 2019 del 10,3% (vd. all. 2.6.), nel 2020 del 17,2 % (vd. all. 2.13);
- AM Srl – fatture annotate: 781.058,52, fatture saldate: 739.529,12 insoluto nel 2019 del 11,2% (vd. all. 3.6.), nel 2020 del 3,3 % (vd. all. 3.13);
- AM 2 Srl – fatture annotate: 206.702,06, fatture saldate: 196.892,39 insoluto nel 2020 del 4,6 % (vd. all. 4.6);
- AM 3 Srl – fatture annotate: 888.069,36, fatture saldate: 673.511,80 insoluto nel 2020 del 8,3 % (vd. all. 5.12)
- AM 4 Srl – fatture annotate: 1.399.685,40, fatture saldate: 1.243.546,26, insoluto nel 2019 del 12,5% (vd. all. 6.6.), nel 2020 del 10,7 % (vd. all. 6.13)
- AM 5 Srl – fatture annotate: 2.052.358,38, fatture saldate: 1.545.208,73 insoluto nel 2019 del 80,2 % (vd. all. 7.6.), nel 2020 del 28,3 % (vd. all. 7.13)
- AM 6 Srl – fatture annotate: 726.747,11, fatture saldate: 676.215,74 insoluto nel 2020 del 8,2 % (vd. all. 8.12)
- AM 7 srl – fatture annotate: 465.849,76, fatture saldate: 379.193,63 insoluto nel 2020 del 15,4 % (vd. all. 9.12)
- AM 8 srl – fatture annotate: 862.188,19, fatture saldate: 752.939,71 insoluto nel 2020 del 21,6 % (vd. all. 10.12)
- AM 9 srl – fatture annotate: 92.146,34, fatture saldate: 92.146,34;
- MAX SHOP VO srl – fatture annotate: 536.211,46, fatture saldate: 237.789,69 insoluto nel 2019 del 27,5% (vd. all. 12.6.), nel 2020 del 69,3 % (vd. all. 12.13.)
- MAX SHOP LI srl – fatture annotate: 1.378.382,18, fatture saldate: 885.629,20 insoluto nel 2020 del 53,4 % (vd. all. 13.12)
- MAX SHOP MI srl – fatture annotate: 848.164,74, fatture saldate: 505.733,09 insoluto nel 2019 del 7% (vd. all. 14.6), nel 2020 del 51,6 % (vd. all. 14.13)

Complessivamente, oltre un terzo (il 36,4%) delle fatture ricevute risultano non pagate, e non consta alcuna iniziativa di recupero da parte dei fornitori, e ciò depone incontrovertibilmente per l'inesistenza delle operazioni sottese.

2.6 L'assenza di contabilità di magazzino

In sede di perquisizione del 29.11.22 è stato acquisito mediante estrazione di copia forense il gestionale del gruppo Aumai, ed è stato sottoposto ad analisi dalle consulenti nominate.

Parte del gestionale era dedicata alla contabilità di magazzino, con annotazioni quindi della merce in entrata e merce in uscita secondo i diversi fornitori. Orbene, come rilevato dalle consulenti, nessuno dei 19 (rectius: 20) fornitori di livello B risulta presente nella contabilità, il che – se trattasi di mero errore – costituirebbe davvero una singolare se non impossibile coincidenza.

“con specifico riferimento ai n. 19 fornitori rilevanti ai fini del quesito posto dal P.M., poiché corrispondenti ai soggetti con partita iva segnalati dalla P.G. operante che ne ha consentito l'identificazione, occorre rilevare che nel biennio 2019-2020 nessuno di questi fornitori specifici ha fatto registrare alcun movimento sul gestionale [...] L'analisi eseguita a riguardo, consente di affermare che n. 19 aziende, individuate mediante Partita IVA e secondo le indicazioni date dalla P.G., risultano effettivamente registrate nell'anagrafica del gestionale in uso a C.M Shop s.r.l. fino al 2020 ma risulta altresì che questi n. 19

soggetti giuridici nel biennio 2019-2020 non hanno fornito a CM Shop srl alcun prodotto che sia stato registrato a magazzino" (vd CTPM p. 35 e seguenti)

Ciò prova in definitiva da un lato che la merce non è mai arrivata nei magazzini del gruppo, dall'altro che – per forza di cose – il cliente, che ha regolarmente saldato le fatture, era sicuramente partecipe della frode.

A conferma di ciò, si vedano gli allegati a due messaggi di posta elettronica del gennaio 2021 sono stati rinvenuti dei fogli excel (2 versione ILENIA MARGINI FORNITORI.xlsx) riportanti un elenco di fornitori (del diverso settore dei casalinghi, non trattato allo stato nella presente indagine), ma che rivelano un dato di assoluto rilievo, poiché nel report è previsto uno specifico campo "fornitori fittizi" (vd. CTPM p. 63)

Si ritiene opportuno segnalare, altresì, all'interno del file "Venduto Compratori-gruppo-fornitori 1Anno.xlsx" la presenza di un campo denominato "FORNITORE FITTIZIO" al quale sono collegati i valori di vendita per il biennio 2019-2020 riportati nella rappresentazione sottostante:

Etichette di riga	Somma di VEND_2019	Somma di VEND_2020	Somma di DIFF-VEND20-19	Somma di %
Wang	€ 22.033.441,10	€ 15.406.657,58	-€ 6.626.783,52	#DIV/0!
FORNITORE FITTIZIO	€ 488.803,67	€ 116.309,33	-€ 372.494,34	-1983,52%
Acc. Bell. Casalinghi	€ 1.332,20	€ 485,21	-€ 846,99	-63,58%
acc.auto,bici,moto	€ 27.426,40	€ 3.564,21	-€ 23.862,20	-87,00%
acc.cellulari	€ 27.895,44	€ 4.485,19	-€ 23.410,25	-83,92%
acc.tv,audio,pc	€ 26.731,77	€ 1.524,47	-€ 25.207,30	-94,30%
accessori animali	€ 5.897,93	€ 1.719,25	-€ 4.178,68	-70,85%

5 I profili di responsabilità soggettiva

5.1 Caratteristiche e riconducibilità ad un unico centro decisionale delle società del gruppo Aumai

Chiarito come le fatture utilizzate dalle società del gruppo Aumai, emesse dalle società del livello B, siano relative ad operazioni oggettivamente inesistenti e come le stesse siano state annotate in contabilità ed utilizzate in sede di dichiarazione ai fini IVA e delle Imposte Dirette, occorre farsi carico dell'individuazione delle responsabilità soggettive nella commissione degli ipotizzati reati. Tale individuazione presuppone, necessariamente, una analisi delle caratteristiche del c.d. gruppo Aumai, per verificare se lo stesso abbia effettivamente una struttura unitaria e sia riconducibile ad un unico centro decisionale.

Come in precedenza evidenziato, le società cui si riferiscono i reati fiscali oggetto di contestazione sono le seguenti:

- CM SHOP Srl (prec
- MAX SHOP 8 Srl (p
- MAX SHOP LI Srl

- **MAX SHOP MI Srl** (precedentemente denominata HAOMAI 4 Srl) con sede legale e domicilio fiscale in Milano, via dei Missaglia n.26 e costituita in data 09.06.2008. (vd. visura in all. 13 ann. int.);
- **AM srl** con sede legale e domicilio fiscale in data 27.06.2019. (vd. visura in all. 16 ann. int.);
- **AM 2 srl** con sede legale e domicilio fiscale in data 14.03.2019 (vd. visura in all. 18 ann. int.);
- **AM 3 srl** con sede legale e domicilio fiscale in data 13.05.2019 (vd. visura in all. 20 ann. int.);
- **AM 4 srl** con sede legale e domicilio fiscale in data 09.07.2019 (vd. visura in all. 22 ann. int.);
- **AM 5 srl** con sede legale e domicilio fiscale in data 05.12.2019 (vd. visura in all. 24 ann. int.);
- **AM 6 srl** con sede legale e domicilio fiscale in data 21.05.2019 (vd. visura in all. 27 ann. int.);
- **AM 7 srl** con sede legale e domicilio fiscale in data 27.06.2019 (vd. visura in all. 29 ann. int.);
- **AM 8 srl** con sede legale e domicilio fiscale in data 27.06.2019 (vd. visura in all. 31 ann. int.);
- **AM 9 srl** con sede legale e domicilio fiscale in data 05.12.2019 (vd. visura in all. 33 ann. int.).

Gli inquirenti hanno evidenziato come, sotto il profilo formale, le società del gruppo si suddividano in due tronconi:

- un primo troncone, costituito dalle società MAX SHOP 8 SRL, MAX SHOP LI SRL, MAX SHOP MI SRL e MAX SHOP VO SRL, controllate al 100% dalla holding CM Shop srl, società interamente partecipata ed amministrata dall'indagato CHEN Wenxu detto *Sandro* (con una breve parentesi nel 2020, in coincidenza della firma delle dichiarazioni fiscali: vd. All. 13.1 ann. Aumai);
- un secondo troncone, costituito dalle società AM SRL, AM2 SRL, AM3 SRL, AM4 SRL, AM5 SRL, AM6 SRL, AM7 SRL, AM8 SRL e AM9 SRL, tutte interamente controllate da A.M. Group Srl, le cui quote sono detenute al 90% dalla compagna di CHEN Wenxu (tale WENE Zheng), e per la restante parte dal formale amministratore LI Weihe (vd. All. 16.2 dell'ann. Aumai).

Si riporta, qui di seguito, l'illustrazione grafica riportata a pag. 24 della richiesta del P.M. che ben schematizza la struttura del gruppo societario Aumai



Il P.M., nella sua richiesta, evidenzia elementi emersi nel corso delle indagini (ricorrenza dei medesimi amministratori formali, nella persona di Chen Yuandong, cognato di Chen Wenxu, e di Li Weihe, tra loro interscambiabili; attribuzione, per tutte le società del gruppo, di procura generale a Hu Xuelian, braccio destro di Chen Wenxu; riconducibilità delle *holding* delle società del gruppo al medesimo nucleo parafamiliare, costituito da Chen Wenxu e dalla sua compagna Wene Zheng; comune sede operativa di tutte le società del gruppo ed unicità del software gestionale) che appaiono ampiamente dimostrativi della riconducibilità del gruppo ad un unico centro decisionale:

*“La circostanza che il gruppo abbia una **dimensione unitaria**, e cioè che i due tronconi e le società controllate costituiscano mere articolazioni di un unico complesso aziendale con un unico centro decisionale, è provato dai seguenti elementi*

- *Tutte le società sono amministrate formalmente o da CHEN Yuandong (il cognato di CHEN Wenxu, talora erroneamente indicato nelle annotazioni come YUANDONG Chen) con riferimento al troncone CM Shop, o da LI Weihe nel troncone AM Group. Tali amministratori sono interscambiabili e comunque decisi a livello unitario. Ne è prova il fatto che il LI, che dovrebbe essere amministratore e socio di minoranza del troncone AM, riceve (scarni) pagamenti dalla MAX SHOP MI srl, che fa parte dell'altro troncone. La circostanza è ulteriormente confermata dalla seguente mail risalente al 14.7.20 in cui la HU Xuelina (Serena) comunica la necessità di scambiare LI con Yuandong in tre società (vd. relazione del CTPM p. 48)*

From: <segreteria@aumai.it>
 Sent: 14/07/2020 09:41:40
 To: "Nicole Pacchieri - Studio Breno Sottini" <nicole.pacchieri@studiobls.it>
 CC: <direzione@aumai.it>, "fabio sottini" <fabio.sottini@studiobls.it>, <sandrio@aumai.it>
 Subject: R: VARIAZIONE AMMINISTRATORE AM 5 SRL - AM 9 SRL
 Importance: High

Ciao Nicole, ti chiedo cortesemente di inviarmi appena ti fosse possibile, la visura dell' evasione delle pratiche di cambio degli Amministratori delle AM 2 -AM 5 e AM 9 SRL.

Successivamente dopo il deposito dei bilanci 2019, sono da nominare come Amministratore UNICO Sig. LI WEIHE anche per le seguenti società, sempre in sostituzione del Sig. CHEN YUANDONG. Come accordato con Dott. Sottini, questa volta la nomina avrà una durata di anni 3 prorogabili. Le società interessate sono:

AM 3 SRL	VIA MASSIMO GORKI, 101 CINTSELLO BALSAMO (MI)	13-05-2019	10.000,00 €	AM GROUP SRL	100%	CHEN YUANDONG	13-05-2019
AM 4 SRL	VIA EMILIO DE MARCII, 10 MILANO (MI)	13-05-2019	10.000,00 €	AM GROUP SRL	100%	CHEN YUANDONG	13-05-2019
AM 6 SRL	PIAZZALE LORETO N. 5 MILANO (MI)	21-05-2019	10.000,00 €	AM GROUP SRL	100%	CHEN YUANDONG	21-05-2019

Resto in attesa di ricevere il testo verbale della nuova nomina.

Ringrazio anticipatamente, ti auguro buona giornata.

Serena

- Tutte le società (tranne AM7, 8 e 9) hanno conferito procura generale per la rappresentanza all'indagata HU Xuelian detta "Serena", procura che veniva esercitata nella gestione come meglio specificato nel paragrafo 3.3 a lei dedicato.
- Soci sostanzialmente totalitari delle holding CM Shop srl e AM Group srl sono rispettivamente CHEN Wenxu e la sua compagna, il che fa dubitare dell'effettivo ruolo di quest'ultima.
- Tutte le società hanno sede operativa [redacted] come è risultato evidente in sede di perquisizione del novembre 2022, laddove emergeva la più completa compenetrazione dei ruoli da parte di tutto l'apparato amministrativo, comune a tutte le società. Ciò è confermato dalle sit, vd ad esempio Sit BUIZZA del 29.11.23 che ha riferito: ADR Ho lavorato dal 2016 fino al settembre/ottobre 2020 per OM logistica srl, che lavorava in collaborazione col Gruppo Aumai, con sede in questo indirizzo. Dal 2020 sono passata a lavorare per un'altra realtà. Dall'ottobre 2021 sono assunta dalla Aumai shopping srl. Presso la OM logistica ho fatto un periodo come impiegata di magazzino, poi come impiegata amministrativa (fatture, gestioni di ordini, etc). All'interno della OM logistica srl eravamo 4 o 5. Arrivava merce dall'abbigliamento e dai casalinghi. Io mi occupavo di casalinghi. Di abbigliamento c'erano tale "Emma", tale "Lisa" e tale "Giulia", che non so che fine abbiano fatto. Le merci di cui mi occupavo io arrivavano destinate ad Aumai spa e alle altre società del gruppo. Dell'arrivo delle merci di casalinghi ci avvisava il sig. WANG, che trasmetteva la bolla. Non so a chi arrivasse la bolla per l'abbigliamento. [...] Le società del gruppo hanno un coordinamento unitario ma non saprei dire da parte di chi.

Il software gestionale, peraltro, è unico per tutte le società (come emerge dalla CTPM, vd par 2.6 della presente richiesta di misura)".

5.2 Il concorso degli odierni indagati nei reati oggetto di contestazione

Tanto chiarito in merito alla dimensione unitaria del gruppo Aumai, agli odierni indagati vengono attribuiti specifici profili di responsabilità in ordine ai reati di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74, commessi nell'interesse delle società del gruppo.

Secondo gli inquirenti, in particolare, concorrerebbero nel reato:

- **Chen Wenxu** in qualità di amministratore di fatto di tutte le società del gruppo;
- **Hu Xuelian** in qualità di collaboratrice e vicaria di Chen Wenxu;

- **Chen Yuandong, Li Weihe e Chen Yongbu** in qualità di amministratori formali e legali rappresentanti delle società contribuenti nonché apparenti firmatari delle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte dirette in cui sono state utilizzate le f.o.i.

In punto di diritto, deve premettersi che il delitto di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000 n. 74 è reato proprio che viene commesso da colui (normalmente il legale rappresentante della società contribuente) che sottoscrive la dichiarazione ai fini IVA e delle Imposte sui Redditi nella quale viene fatto uso delle f.o.i.

Nonostante il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti introdotto dalla normativa del 2000 si consumi nel momento di presentazione della dichiarazione (cfr., tra le altre, da ultimo, Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 262358; Sez. 2, n. 42111 del 17/09/2010, De Seta, Rv. 248499; Sez. 1, n. 25483 del 05/03/2009, Daniotti, Rv. 244155), tanto che tale delitto non è comunque punibile a titolo di tentativo, sicché esso può considerarsi perfezionato solamente con la condotta di presentazione della dichiarazione e non già nel momento in cui i documenti vengano registrati in contabilità (da ultimo, Sez. 3, n. 52752 del 20/05/2014, Vidi, Rv. 262358, citata; Sez. 3, n. 14855 del 19/12/2011, Malagò, non massimata; Sez. 3, n. 626 del 21/11/2008, Zipponi, Rv. 242343), è, comunque, in astratto, possibile concepire in capo ad un *extraneus* il concorso nel reato proprio di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Tale concorso può assumere le forme:

- del concorso morale, in caso di determinazione od istigazione alla presentazione della dichiarazione, non apparendo ostarvi, in via di principio, la natura di reato istantaneo (così, in motivazione, Sez. 3, n. 23229 del 27/04/2012, Rigotti, Rv. 252999; in senso conforme Sez. F, n. 35729 del 01/08/2013, Agrama, Rv. 256579);

- del concorso materiale, come nel caso del contributo causalmente rilevante al reato fornito da colui che - pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia (cfr. Cass., Sez. 3, Sentenza n. 14815 del 30/11/2016 Ud., dep. 27/03/2017 Rv. 269650. Nel caso esaminato risultava che l'imputato, pur non beneficiando direttamente dell'utilizzo delle fatture false, aveva tuttavia dato un decisivo e volontario contributo alla realizzazione dell'illecito, commissionando egli ad una terza persona, che vi aveva provveduto dietro corrispettivo, i documenti da utilizzare nelle dichiarazioni fiscali, indicandone i destinatari e gli importi).

Tanto premesso in merito alla configurabilità del concorso di persone nei delitti oggetto di contestazione, è possibile passare all'analisi delle responsabilità di ciascuno dei soggetti attinti dalla richiesta di misura cautelare.

5.3 La posizione di Chen Wenxu

Come anticipato, a **Chen Wenxu** viene attribuita la responsabilità per tutti i reati in contestazione nella sua qualità di **amministratore di fatto** di tutte le società del gruppo Aumai, non avendo egli mai firmato alcuna delle dichiarazioni fraudolente oggetto di contestazione.

Per potere verificare se, alla luce delle risultanze di indagine, l'addebito mosso a **Chen Wenxu** sia fondato appare opportuno premettere quali siano gli elementi che, in punto di diritto, contraddistinguono la figura dell'amministratore di fatto e che valgono a fondare la sua responsabilità in merito ai reati commessi nella gestione delle società di fatto amministrate.

Come è noto, l'art. 2639 cod. civ. stabilisce che, per i reati societari previsti dal codice civile, *"al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge civile è equiparato sia chi è tenuto a svolgere la stessa funzione, diversamente qualificata, sia chi esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione. Fuori dei casi di applicazione delle norme riguardanti i delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione, le disposizioni sanzionatorie relative agli amministratori si applicano anche a coloro che sono legalmente incaricati dall'autorità giudiziaria o dall'autorità pubblica di vigilanza di amministrare la società o i beni dalla stessa posseduti o gestiti per conto di terzi"*.

Secondo la giurisprudenza, la nozione di amministratore di fatto, introdotta dall'art. 2639 cod. civ., postula l'esercizio in modo continuativo e significativo dei poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione; nondimeno, significatività e continuità non comportano necessariamente l'esercizio di tutti i poteri propri dell'organo di gestione, ma richiedono l'esercizio di un'apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale. Ne consegue che la prova della posizione di amministratore di fatto si traduce nell'accertamento di elementi sintomatici dell'inserimento organico del soggetto con funzioni direttive - in qualsiasi fase della sequenza organizzativa, produttiva o commerciale dell'attività della società, quali sono i rapporti con i dipendenti, i fornitori o i clienti ovvero in qualunque settore gestionale di detta attività, sia esso aziendale, produttivo, amministrativo, contrattuale o disciplinare - il quale costituisce oggetto di una valutazione di fatto insindacabile in sede di legittimità, ove sostenuta da congrua e logica motivazione (cfr. Cass., Sez. 5, n. 35346 del 20/06/2013, Tarantino, Rv. 256534 - 01; Sez. 5, n. 43388 del 17/10/2005, Carboni, Rv. 232456 - 01; Sez. 2, Sentenza n. 36556 del 24/05/2022 Ud., dep. 27/09/2022, Rv. 283850).

Anche con riguardo ai reati fallimentari, la giurisprudenza di legittimità è tradizionalmente orientata nel senso di ritenere che la posizione dell'amministratore di fatto, destinatario delle norme incriminatrici previste dalla legge fallimentare, va determinata con riferimento alle disposizioni civilistiche che, regolando l'attribuzione della qualifica di imprenditore e di amministratore di diritto, costituiscono la parte precettiva di norme che sono sanzionate dalla legge penale. Ciò comporta l'accertamento di elementi sintomatici di gestione o cogestione della società, risultanti dall'organico inserimento del soggetto - quale *"intraneus"* che svolge funzioni gerarchiche e direttive - in qualsiasi momento dell'*iter* di organizzazione, produzione e commercializzazione dei beni e servizi - rapporti di lavoro con i dipendenti, rapporti materiali e negoziali con i finanziatori, fornitori e clienti- ed in qualsiasi branca aziendale, produttiva, amministrativa, contrattuale, disciplinare, con apprezzamento di fatto che è insindacabile in sede di legittimità, se sostenuto da motivazione congrua e logica (cfr. Cass., Sez. 5, n. 45134 del 27/06/2019, Bonelli, Rv. 277540 - 01; Sez. 5, n. 9222 del 22/04/1998, Galimberti, Rv. 212145 - 01; Sez. 1, n. 18464 del 12/05/2006, Ponciroli, Rv. 234254 - 01).

I destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 L. fall. vanno, quindi, individuati sulla base delle concrete funzioni esercitate, non già rapportandosi alle mere qualifiche formali, ovvero alla rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta (cfr. Cass., Sez. 5, n. 19145 del 13/04/2006, Binda, Rv. 234428 - 01; Sez. 5, n. 41793 del 17/06/2016, Ottobri, Rv.

268273 - 01: in applicazione del principio, è stata ritenuta corretta l'individuazione dell'imputato quale amministratore di fatto, in quanto effettuata sulla base di indici sintomatici quali 1. il conferimento di deleghe in suo favore in fondamentali settori dell'attività di impresa; 2. la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; 3. la costante assenza dell'amministratore di diritto; 4. la mancata conoscenza di quest'ultimo da parte dei dipendenti).

L'orientamento è stato ribadito, più o meno negli stessi termini, da Cass., Sez. 5, n. 7437 del 15/10/2020, dep. 2021, Cimoli, Rv. 280550 - 03; per la quale, in tema di bancarotta fraudolenta, sono destinatari delle norme di cui agli artt. 216 e 223 legge fall. i direttori generali di fatto di una società, individuati sulla base delle effettive funzioni esercitate in relazione alla gestione dell'attività imprenditoriale ed all'assetto organizzativo dell'azienda, e non già della mera qualifica formale, per nomina dell'assemblea o disposizione statutaria, ovvero della rilevanza degli atti posti in essere in adempimento della qualifica ricoperta; la citata sentenza ha precisato che, trattandosi pur sempre di funzioni apicali, le attività gestorie proprie del direttore generale di fatto devono essere svolte con continuità e significatività, in via autonoma o in un rapporto di diretta collaborazione con chi si trovi in posizione, formale o di fatto, sovraordinata.

Con specifico riferimento alla categoria dei reati tributari, la giurisprudenza ha, infine, ritenuto che, ai fini dell'attribuzione ad un soggetto della qualifica di amministratore "di fatto", non occorre l'esercizio di "tutti" i poteri tipici dell'organo di gestione, ma è necessaria una significativa e continuativa attività gestoria, svolta cioè in modo non episodico od occasionale (cfr. Cass., Sez. 3, n. 22108 del 19/12/2014, dep. 2015, Berni, Rv. 264009).

Tanto premesso, le indagini svolte, come correttamente opinato dal P.M., hanno consentito di individuare molteplici dati fattuali che inducono a ritenere che **Chen Wenxu** esercitasse, in modo continuativo, rilevanti poteri gestori nelle società del gruppo Aumai, tanto da dipingerlo quale *dominus* del gruppo. In particolare:

- per quanto si è detto le holding del gruppo (CM Shop s.r.l. e A.M. Grup s.r.l.) o sono interamente partecipate ed amministrate dall'indagato medesimo (è il caso di CM Shop s.r.l.) ovvero sono partecipate per la quasi totalità (90%) dalla sua compagna Wene Zheng e amministrate da persona di sua fiducia, Li Weihe;
- dipendenti di CM Shop srl (Piccini Silvia) e di AM Group s.r.l. (Ferrari Marilena) lo indicano quale reale "responsabile" e gestore delle società del gruppo;
- in tutte le società del gruppo organizzate con un C.d.A. (MAX SHOP LI, MAX SHOP MI E MAX SHOP VO srl unipersonale), Chen Wenxu ricopriva la carica di amministratore delegato, mentre in quelle dotate di amministratore unico (MAX SHOP I srl, AM srl, AM5 srl, AM7 srl, AM8 srl) aveva comunque una procura generale di gestione e rappresentanza;
- Chen Wenxu, investito di appositi poteri gestori, ha stipulato importanti atti (quali contratti di affitto d'azienda) in nome e per conto di società del gruppo (AM srl, AM3 srl, AM5 srl, CM SHOP srl, MAX SHOP MI srl e MAX SHOP LI srl);
- quasi tutte le società del gruppo hanno conferito una procura generale ad operare a Hu Xuelian detta "Serena" che, come si dimostrerà meglio nel proseguo, è una sorta di braccio destro ed *alter ego* di Chen Wenxu nella gestione dell'attività imprenditoriale a quest'ultimo riconducibile;

- come ricordato, tutte le società del gruppo hanno un'unica sede operativa ed un unico software gestionale, elementi altamente sintomatici dell'unitaria regia del gruppo da parte delle holding riferibili proprio all'indagato;

- Chen Wenxu viene descritto dalle dipendenti delle società del gruppo come una sorta di "consulente" del gruppo, avente un proprio ufficio nella sede del gruppo, al quale si rapportano gli amministratori formali e che sembra avere l'autorevolezza di un capo, tanto da incutere una certa soggezione;

- gli amministratori formali o sono assenti o comunque sembrano avere un ruolo non commisurato al fatturato delle società amministrate, si da apparire degli strumenti in mano al reale *dominus* della società.

Così è per Li Wehie, amministratore e firmatario delle dichiarazioni delle società facenti capo alla holding AM Group s.r.l.: elementi che inducono a dubitare dell'effettività del suo effettivo ruolo gestorio sono la circostanza che egli venga retribuito da una società (MAX SHOP MI s.r.l.) estranea alla holding, con compensi infimi (circa 7.000 euro l'anno) rispetto alle responsabilità di un amministratore che gestisce ben 10 società che solo nel 2020 hanno sviluppato un volume d'affari di 38.677.028 (cfr. annotazione Aumai, par. 4.1 ss.).

Del tutto assente nell'amministrazione delle società del troncone "CM Shop" è risultato essere Chen Yuandong, cognato di Chen Wenxu. Costui, infatti, sebbene sia Presidente del C.d.A. di tutte tali società, sviluppanti, nel 2020, un volume d'affari di circa 50.000 euro, dal 2019 (epoca del Covid) risulta essere rientrato in Cina e solo di recente (all'atto della sua identificazione in data 17.7.2023, all'atto della sua identificazione da parte della Guardia di Finanza di Brescia) è stata riscontrata la sua presenza in Italia.

A supportare, poi, la convinzione del ruolo solamente formale di amministratori svolto da Li Wehie e da Chen Yuandong vi è la circostanza, acclarata dall'acquisizione di mail aziendali in sede di perquisizione, che molti atti di rilievo per le società da loro amministrate (quali procure speciali) vengono sottoscritte con firme digitali apposte da remoto da dipendenti che si occupano dell'amministrazione di società del gruppo su indicazione di Hu Xuelian detta "Serena", braccio destro di Chen Wenxu;

- da mail aziendali estratte dai consulenti tecnici del P.M. dai dispositivi elettronici aziendali rinvenuti in sede di perquisizione, emerge il chiaro coinvolgimento di Chen Wenxu nella definizione di importanti questioni per le società del gruppo, come, ad esempio, l'affitto della nuova sede commerciale di AM 7 srl o il pagamento del debito accumulato da AM5 srl nei confronti di Bricoferr: nella corrispondenza, in particolare, Chen Wenxu viene espressamente definito da Serena (Hu Xuelian) quale "titolare" di società del gruppo nelle quali non risulta essere formale amministratore.

Per una migliore comprensione del ruolo gestorio effettivamente svolto dall'indagato unitamente alla sua collaboratrice Hu Xuelian all'interno del gruppo AUMAI, si vedano le risultanze degli accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza sulle mail aziendali (cfr. annotazione dell'1.6.2023, pagg. 19 ss.)

In definitiva, tutti gli elementi sopra evidenziati integrano proprio quelli che, secondo la giurisprudenza di legittimità, sono indici sintomatici del ruolo di amministratore di fatto della società (il conferimento di deleghe in favore dell'indagato in fondamentali settori dell'attività di

impresa; la diretta partecipazione alla gestione della vita societaria; assenza o marginalità dell'amministratore di diritto; documenti aziendali e testimonianze di dipendenti che indicano nell'indagato il reato titolare e responsabile delle società del gruppo).

Alla luce di tali considerazioni, non si possono che fare proprie le argomentazioni del P.M., il quale proprio valorizzando le descritte risultanze di indagine, ha correttamente attribuito a Chen Wenxu il ruolo di amministratore di fatto delle società del gruppo Aumai cui si riferiscono le dichiarazioni fraudolente:

"... Essendo pienamente provato il centro di direzione unitario dell'intero Gruppo Aumai, si prendono ora in esame gli elementi che fanno ritenere che il dominus dell'intero gruppo, nonché amministratore di fatto di tutte le società, sia CHEN Wenxu, che peraltro già cartolarmente risulta il titolare, in prima persona e attraverso la sua compagnia, delle due "holding" CM Shop srl e AM Group srl

E' da premettere che - come accennato - formalmente il CHEN Wenxu non ha mai firmato alcuna dichiarazione di quelle individuate come fraudolente nel presente procedimento. Inoltre, alcuni dipendenti del gruppo, per la verità non molto convintamente, lo dipingono come un semplice "consulente", con cui però dovevano confrontarsi gli amministratori LI e Yuandong, in particolare:

- Sit BUIZZA del 29.11.22: ADR Il titolare di Aumai shopping è LI Wuei He. Il suo ufficio è in uno degli open space, che condivide con altri. Viene ogni tanto. Immagino faccia quello che fanno gli amministratori di un'azienda. Il sig. CHEN Wenxu è nostro consulente. Non ci ho a che fare direttamente dunque non so che cosa faccia.
[...]
ADR All'interno del gruppo AUMAI una volta comandava il sig. CHEN Yuan Dong. Le società del gruppo hanno un coordinamento unitario ma non saprei dire da parte di chi.*
- Sit CHANG Liu del 29.11.22: ADR Ritengo che il sig. CHEN Wenxu sia un consulente. Va e viene. Ha un ufficio particolare, sembra un capo, ogni tanto andava da lui LI Wei He e si incontravano.*
- Sit NIGRO Morena del 29.11.22: ADR Non so che ruolo abbia il sig. Sandro (CHEN Wenxu) di preciso, immagino da come si muove che sia un responsabile, mette anche una certa soggezione. Lo conosco da prima perché ogni tanto lo vedevo venire a fare delle ispezioni al punto vendita Aumai dove lavoravo.*

Orbene, in primo luogo vi sono plurimi elementi che fanno dubitare come i formali amministratori nonché firmatari delle dichiarazioni LI Weihe e Yuandong CHEN abbiano mai avuto un effettivo ruolo apicale nelle società del gruppo.

- LI Weihe è amministratore e firmatario delle dichiarazioni di società AM, AM2, AM3, AM4, AM5, AM6, AM7, AM8 e AM9, fatta eccezione per le dichiarazioni Iva del 2019 di AM3 Srl e AM4 Srl (firmate da CHEN Yuandong) e AM5 Srl (firmata da YONGBU CHEN). Tali società nel 2020 hanno sviluppato un volume d'affari pari complessivamente a euro 38.677.028 (vd. ann. Aumai par 4.1 ss). A fronte di ciò, il LI riceve retribuzione solo dalla MAX SHOP MI srl (vd. ann. Aumai pag. 174), retribuzione che da un lato è infimo rispetto alle responsabilità di un amministratore di 10 società con discreto fatturato (circa 7000 euro all'anno).*
- CHEN Yuandong, cognato di CHEN Wenxu, risulta Presidente del CDA delle società del "troncone CM Shop", che sviluppa un volume d'affari (nel 2020) di circa 50.000.000 di euro. Senonché, si scopre in sede di perquisizione presso la sede, manca dall'Italia da quattro anni: nel 2019 si è recato in Cina poi per il Covid non è mai rientrato. E' evidente che nessuno, dalla Cina, può amministrare un gruppo che fattura 50.000.000 di euro. Così come è abbastanza evidente con quale cognizione di causa potrà - dalla Cina - aver firmato la*

dichiarazione fiscale della CM Shop il 16.10.2020, dopo essere stato nominato amministratore tre giorni prima (vd. all. 1.13 ann Aumai)

D'altra parte, appare probabile che le dichiarazioni, ai fini delle imposte dirette e dell'IVA, non siano state effettivamente sottoscritte dall'apparente firmatario, seppur (inevitabilmente) con il suo consenso. Infatti, nella mail all'all. 51 ann. Int, REMUS Marzio dello studio legale Remus, chiede a Natasha BLAGOJEVIC, segretaria dello Studio associato Breno Sottini (ove risultano avere sede legale le seguenti società: AM2 Srl, AM3 Srl, AM 8 Srl e AM 9 Srl) di apporre la firma digitale del sig. CHEN Yuandong su una procura speciale:

Da: marzio.remus@studioremus.it <marzio.remus@studioremus.it>
Inviato: mercoledì 15 giugno 2022 15:09
A: Natasha Blagojevic <natasha.blagojevic@studiolbs.it>
Cc: Fabio Sottini - Studio Breno Sottini <fabio.sottini@studiolbs.it>; Vanessa Oggioni <vanessa.oggioni@postudio.net>; Valeria Magni <valeria.magni@postudio.net>; sandro@aumai.it; segreteria@aumai.it
Oggetto: Re: CM SHOP + altri / B.HOME mandato CM SHOP (amministratore pro tempore sig. Chen Yuandong) per accettazione desistenza.

Gentile sig.ra Natasha, torno a lei per la terza volta e me ne scuso.

Avremmo bisogno di un'altra firma digitale del sig. Chen Yuandong, quale legale rappresentante della CM SHOP, sulla procura speciale per accettazione della desistenza.

La ringrazio in anticipo.

Cordiali saluti.

Marzio Remus

All.q.s.

Studio Legale Remus, 31 Via Vittorio Emanuele II, 1-21100 - Bergamo (BG), Fax: +3903097
Il 15/06/22 15:09, marzio.remus@studioremus.it ha scritto:

Il tenore della mail fa intendere che tale utilizzo sia ricorrente. Nella successiva mail, lo studio trasmette il documento richiesto firmato digitalmente.

To: marzio.remus@studioremus.it <marzio.remus@studioremus.it>
From: Natasha Blagojevic <natasha.blagojevic@studiolbs.it>
Date/Time: UTC+01:00
(dd/MM/yyyy)
15/06/2022 14:31:57
Subject: R: CM SHOP + altri / B.HOME mandato CM SHOP (amministratore pro tempore sig. Chen Yuandong) per accettazione desistenza

Body
Buon pomeriggio,
non so perché, la mail allegata ha firmato digitalmente, come richiesto.
Resto a disposizione.

Cordiali saluti.

Natasha Blagojevic

Studio Legale Breno Sottini
Via Corvino, 215
25135 Brescia
Tel. +39030 334244
Fax +39030 334259
e-mail: natasha.blagojevic@studiolbs.it

Questo email e' fornito in formato elettronico e quindi non e' necessario stamparlo. Informati sui rischi connessi al trattamento elettronico delle comunicazioni presso il sito www.studiolegaleremus.it o presso il nostro studio legale. Se non sei il destinatario di questa comunicazione, ti informiamo che la tua presenza e' richiesta solo per conoscenza.

This email is provided in electronic format and therefore it is not necessary to print it. Information on the risks connected with the electronic processing of communications is available on the website www.studiolegaleremus.it or at our studio. If you are not the intended recipient of this communication, we inform you that your presence is required only for information.

Il documento allegato alla mail è il seguente:

PROCURA SPECIALE PER ACCETTARE RINUNZIE AGLI ATTI

CM Shop s.r.l., c.f. e p. iva 02694710985, in persona del legale rappresentante pro tempore sig. CHEN YUANDONG, con sede a Brescia (BS) in via F. Cavallotti n. 4, già informata e resa edotta dei benefici anche fiscali della mediazione e della negoziazione assistita, ferma la procura in atti, conferisce anche speciale procura all'avvocato Vanessa Oggioni con studio in Monza (MB) via S. M. Pelliccioli n. 4, e all'avvocato Marzio Remus presso il cui studio in Brescia (BS) in via Vittorio Emanuele II n. 31 conferma l'elezione di domicilio, per accettare la desistenza, con spese compensate dalla controversia promossa da Building Home s.r.l. portante n. 141/2022 di RG del Tribunale di Brescia, G. Des. dott. A. G. Meloni chiamata all'udienza del 21 giugno 2022.

Brescia, 15 giugno 2022

per C.M. SHOP s.r.l. Chen Yuandong

Firmato digitalmente da: Yuandong Chen
Data: 15/06/2022 15:28:02

È autentica

avv.to Vanessa Oggioni

avv.to Marzio Remus

Situazione analoga si verifica in data 20.06.2022 (allegato 52 ann. Int.) in occasione di invio tramite mail di ulteriori documenti firmati digitalmente per conto di CHEN Yuandong, su richiesta della BLAGOJEVIC, che sentita sul punto ha riferito:

Confermo di aver utilizzato la smart card relativa a LI Weihe e probabilmente anche di CHEN Yuandong, sempre su disposizione di Serena JHU Xuelian, ndr, in quanto non aveva dimestichezza con l'utilizzo del programma necessario all'apposizione delle firme digitali quindi spesso chiedeva il nostro ausilio. In questa occasione, lo studio Remus mi ha chiesto, come da mail che mi avete mostrato, di apporre la firma digitale, previa intesa con Serena, che leggeva per conoscenza. Nell'occasione era informato dell'attività anche uno dei titolari dello studio (Fabio Sottini), destinatario in copia conoscenza della mail di richiesta dell'apposizione della firma digitale.

D. Ha utilizzato in altre occasioni il token per sottoscrivere atti per conto di queste persone?

R. Sicuramente ho utilizzato la smart card per sottoscrivere altri atti per conto di LI Weihe e credo anche di CHEN Yuandong, sempre su richiesta esplicita di Serena. I miei responsabili ne sono sempre stati informati. Non sono in grado di riferire il contenuto e/o la tipologia di documenti per i quali mi veniva richiesto di apporre la firma digitale in quanto la stessa può essere apposta senza aprire il file e spesso non procedeva all'apertura del medesimo per evitare rischi di danneggiamento.

A fronte quindi di una assai dubbia effettività della posizione apicale di LI e Yuandong, dall'altro lato CHEN Wenxu assumeva un'importante serie di deleghe all'interno di ciascuna società del Gruppo, con poche eccezioni.

Nella CM Shop srl, che è la controllante di tutte le società, ha rivestito quasi sempre il ruolo di amministratore unico (salvo che quando occorreva firmare dichiarazioni fiscali false, come si è detto).

In quasi tutte le società organizzate con un CdA, rivestiva la carica di Amministratore Delegato (lasciando - come detto - la firma della dichiarazione fiscale al Presidente del CdA), ed in particolare:

- MAX SHOP - LI, (vd. all. 11 ad ann. int.)
- MAX SHOP - MI (vd. all. 14 ad ann. int.)
- MAX SHOP - VO srl unipersonale (vd. all. 8 ann. int.)

Infine, in molte delle srl del gruppo organizzate non con un CdA ma con un amministratore unico, aveva comunque una procura generale di gestione e rappresentanza. Sono le seguenti:

- MAX SHOP 8 srl (vd. all. 5 ann. int.)
- AM srl (vd. all. 17 ann. int.)
- AM5 srl (vd. all. 25 ann. int.)
- AM7 srl (vd. all. 30 ann. int.)
- AM8 srl (vd. all. 32 ann. int.)

Al fine di appurare l'effettivo esercizio dei poteri di amministrazione, di conclusione di accordi e, più in generale, la concreta autonomia decisionale e gestionale in capo al CHEN Wenxu, la PG operante ha acquisito alcuni contratti corrispondenti ad atti da lui sottoscritti in rappresentanza, a vario titolo, di alcune delle società coinvolte nella presente attività di indagine, verificando numerose stipule di atti importanti in nome e per conto di AM 3 srl (contratto di affitto di azienda, all. 34 ann. int.), AM 5 srl (contratti di affitto di azienda, all. 35 ann. Int.) AM 6 srl (contratto di affitto di azienda, all. 36) CM SHOP Srl (vari contratti, all. 37), MAX SHOP LI Srl (vari contratti, all. 38 ann. Int.), MAX SHOP MI (vari contratti, all. 39 ann. int.).

Alcuni dipendenti hanno poi indicato il CHEN come il "responsabile", o "titolare" o "reale gestore" delle società del gruppo. In particolare:

- **PICCINI Silvia**, dipendente della CM Shop, impiegata della contabilità aziendale (all.41 ann. int.), ha dichiarato: "per quanto di mia conoscenza la persona che identifico come responsabile delle società presenti presso questa sede è il sig. CHEN Wenxu, anche conosciuto come Sandro. Il predetto sig. Sandro per quanto ricordi è sempre stato il capo nonché l'amministratore di tutte le società presenti in questa sede.[...]Il sig. Sandro, per quanto concerne il contatto con i cinesi è coadiuvato da un altro signore cinese che si chiama CHEN Yuandong anche lui riveste un ruolo importante in azienda".
- **FERRARI Marilena** dipendente della A.M. Group srl con la qualifica di impiegata contabile (all. 42 ann. Int.) ha dichiarato "premesso che mi interfaccio principalmente con Serena, per quanto di mia conoscenza il responsabile delle società presenti presso questi uffici è il sig. CHEN Wenxu, anche conosciuto con il nome di Sandro. Posso inoltre aggiungere che l'amministratore delle società collegate all'AM group è il sig. Li Weihe. Mi è capitato di vedere diverse volte il sig. Li presso gli uffici dell'azienda".

In alcune mail estratte in sede di CTPM dai dispositivi elettronici aziendali è emerso infine in modo piuttosto chiaro la responsabilità gestoria del CHEN Wenxu rispetto all'intero gruppo.

si veda ad esempio la seguente conversazione, riportata anche in all. 43 ann. Int., che ha ad oggetto la definizione di alcuni aspetti dell'affitto di una nuova sede che sarà destinata all'esercizio commerciale di AM 7 Srl.

Da: <segreteria@baum.it>
Date: mar 29 set 2020 alle ore 10:03
Subject: R: Richiesta
To: Roberto TORACCHI <roberto_toracchi@carrefour.com>
Cc: Dario CAZZOLA <dario_cazzola@carrefour.com>, Sonia Di GIAMPADOLLO <sonia_di_giampadollo@carrefour.com>, Maria Altomare DILEO <mara_dileo@carrefour.com>, Silvia PIZZINI <silvia_pizzini@carrefour.com>, Sara VINCENZI <sara_vincenzi@carrefour.com>, <sandro@baum.it>

Egregio Dott. Roberto Toracchi

Buongiorno,

La presente per informarla che abbiamo ritirato dalla banca la nuova Polizza di fidejussione bancaria per Affitto di Reparto di Via del Missaglia, vorrei concordare con lei un appuntamento per settimana prossima presso la vostra sede per la consegna, nel frattempo, le chiedo cortesemente di indicarmi le coordinate bancarie del vostro conto corrente per il versamento del € 60.000 a titolo di garanzia per il contratto di affitto di reparto di Via Cicognara Ang. Corso Plebisciti.

All'incontro, vorrei concordare con lei anche un piano di rientro per i debiti residui per le rispettivi contratti, dedotto naturalmente delle note di credito che voi emetterete e del BONUS COVID che ci riconoscerete.

P.S. In allegato la Nuova polizza di fidejussione bancaria.

Resto in attesa del vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti.

Serena

Nella successiva mail, del 01 ottobre 2020, il destinatario richiede un incontro per definire alcuni dettagli.

Nella risposta inviata, Serena (Hu Xuelian), dopo aver concordato la data e l'ora dell'incontro, afferma: "le anticipo che all'incontro sarà presente anche nostro titolare Sig. Sandro CHEN".

Da notare come nella conversazione non vi sia alcuna menzione del LI Weihe, apparentemente non coinvolto nella decisione che riguarda la società di cui lui risulta amministratore unico.

Nella conversazione avvenuta a mezzo mail di cui all'all. 45 am. Int., in data 01/06/2020, tale Andrea Bartolucci inoltra alla direzione Aumai e alla segreteria Aumai la scrittura riepilogativa dell'accordo raggiunto in un incontro intercorso la settimana precedente con CHEN Wenxu e Hu Xuelian. Tale accordo riguarda il debito accumulato dalla AM 5 Srl nei confronti della Bricofer e, in particolare, si richiede il pagamento del debito di euro 39.000. Hu Xuelian, detta Serena, risponde comunicando alcune correzioni da inserire nella scrittura ed evidenziate da Sandro. Il sig. Bartolucci risponde ribadendo che nell'incontro della trattativa fosse presente Serena e che le condizioni non sono negoziabili. Infine Serena comunica che disporrà il bonifico a saldo del debito dopo essersi confrontata con Sandro.

In conclusione, appare provato che l'effettivo potere di amministrazione – e dunque di gestione, ivi compresa l'attuazione dello schema fraudolento in parola – fosse esercitato non da LI, dipendente del gruppo, e da Yuandong, in Cina da anni, ma da CHEN Wenxu, proprietario di entrambe le holding, amministratore delegato / procuratore di quasi tutte le società del gruppo, effettivo capo riconosciuto come tale dai dipendenti e dalle controparti commerciali. A lui andranno dunque imputate le dichiarazioni fraudolente materialmente commesse dai firmatari della dichiarazione.

5.4 La posizione di Xelian Hu

Nei provvisori capi di incolpazione sopra riportati viene contestato a **Xelian HU** il concorso nei reati fiscali oggetto di contestazione nella sua veste di **collaboratrice e vicaria dell'amministratore di fatto** Chen Wenxu.

In particolare, il P.M., nel riportare le risultanze di indagine a carico di questa indagata, ha valorizzato i principi elaborati dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui "è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 74 del 2000 di colui che - pur essendo estraneo e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbia, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della dichiarazione fraudolenta, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia. (Fattispecie nella quale risultava che l'imputato, pur non beneficiando direttamente dell'utilizzo delle fatture false, aveva tuttavia dato un decisivo e volontario contributo alla realizzazione dell'illecito, commissionando egli ad una terza persona, che vi aveva provveduto dietro corrispettivo, i documenti da utilizzare nelle dichiarazioni fiscali, indicandone i destinatari e gli importi)" (Cfr. Cass. Pen., Sez. 3, Sentenza n. 14815 del 30/11/2016 Ud. dep. 27/03/2017)

In effetti, i dati di fatto emergenti dalle indagini svolte documentano una stretta collaborazione dell'indagata con l'amministratore di fatto (nella corrispondenza societaria la stessa non manca di riferire che procederà a pagamenti dopo avere ricevuto l'autorizzazione dal titolare di fatto ed assicura la presenza di quest'ultimo ad incontri importanti per le società del gruppo), con importanti deleghe che attengono alla rappresentanza, gestione, negoziazione, operatività bancaria per conto delle società del gruppo. La stessa, nella corrispondenza aziendale, dimostra di avere un importante ruolo, anche in considerazione della sua maggiore padronanza della lingua italiana, quale interfaccia con fornitori, clienti, controparti e commercialista. E' la stessa a costituire il punto di riferimento

con i dipendenti per la tenuta della contabilità, dispone della firma digitale dei legali rappresentanti del gruppo Aumai, autorizzando l'utilizzo della stessa da parte del commercialista per il compimento di importanti atti societari.

Dalla corrispondenze societaria, inoltre, come giustamente osservato dal P.M., emerge come la stessa abbia il quadro completo della società finanziaria e commerciale e fornisca ai suoi interlocutori indicazioni in merito alle prospettive di incasso delle società del gruppo (cfr. all. 50 ann. int.).

Come condivisibilmente opina il P.M., Hu Xelian appare dunque il principale collaboratore dell'amministratore di fatto, sovrintendendo a tutti i settori nevralgici della società del gruppo attinenti l'emissione di fatture quali rapporti con fornitori, pagamenti, flussi di cassa, rapporti con il commercialista, utilizzo firme digitali per conto dei legali rappresentanti. Nel contempo è ben al corrente della situazione commerciale e finanziaria del gruppo. Il quadro risultante dalle indagini è dunque quello di un soggetto che attua in concreto le direttive dell'amministratore di fatto e che è profondamente *intraneus* alla gestione della società, anche per gli aspetti formali e contabili, oltre che finanziari: alla stessa, pertanto, competeva senz'altro quel ruolo di predisposizione delle false fatture da utilizzare in dichiarazione e di documentazione a corredo che vale ad inverare il concorso nel delitto di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74, secondo i principi, sopra riportati, elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, non potendosi dubitare, in considerazione della sua vicinanza all'amministratore di fatto e della sua profonda conoscenza dei fatti gestionali delle società del gruppo, che ella fosse a conoscenza del carattere fittizio delle fatture utilizzate e del fine di evasione fiscale che animava il meccanismo di frode fiscale.

Si riporta, dunque, qui di seguito quanto analiticamente esposto dal P.M. in merito al concorso nel reato di Hu Xelian, trattandosi di argomentazioni pienamente condivisibili per le ragioni testè esposte:

"... Alla HU sono imputabili tutti i reati ascritti stante il suo ruolo di stabile braccio destro del CHEN in tutte i campi della gestione delle società. Nello specifico la HU, stante la fiducia in lei riposta dal CHEN e la sua superiore conoscenza della lingua italiana, assume di fatto un ruolo di generale rappresentanza interna ed esterna del predetto.

Ha amplissimi poteri delegati di rappresentanza generale, ivi compresa la stipula di contratti e l'operatività sui conti, nell'ambito di quasi tutte le società del gruppo, ed in particolare:

- CM SHOP S.r.l. (precedentemente denominata Aumai S.r.l.) – vgs. allegato 3 ann. int.;
- AM 2 S.r.l. vgs. allegato 19 ann. int.;
- AM 3 S.r.l. – vgs. allegato 21 ann. int.;
- AM 4 S.r.l. – vgs. allegato 23 ann. int.;
- AM 5 S.r.l. – vgs. allegato 26 ann. int.;
- AM 6 S.r.l. – vgs. allegato 28 ann. int.;
- MAX SHOP 8 S.r.l., vgs. allegato 6 ann. int.;
- MAX SHOP MI S.r.l. – vgs. allegato 15 ann. int.;
- MAX SHOP VO S.r.l. – vgs. allegato 9 ann. int.;
- MAX SHOP LI S.r.l. – vgs. allegato 12 dell'annotazione di p.g.

Tali poteri venivano effettivamente esercitati dalla HU in molteplici occasioni. Dalla banca dati negozi giuridici ne sono emersi in particolare

- contratto di affitto d'azienda sottoscritto in data 06.08.2019 da HU Xuelian in qualità di procuratrice della AM 3 Srl, con il locatore MAX SHOP LI Srl (in tale atto rappresentata proprio da CHEN Wenxu, in qualità di amministratore delegato), per un canone annuo in misura fissa pari ad € 12.000,00 oltre l'iva ed in misura variabile pari al 6% dei corrispettivi annualmente incassati - vgs. allegato 34 ann. int.;
- contratto di affitto di azienda sottoscritto in data 28.06.2019 da HU Xuelian in qualità di procuratrice della AM 6 Srl, con il locatore MAX SHOP LI Srl (in tale atto rappresentata proprio da CHEN Wenxu, in qualità di amministratore delegato), per un canone annuo in misura fissa pari ad € 12.000,00 oltre l'iva ed in misura variabile pari al 2% dei corrispettivi annualmente incassati - vgs. allegato 36 ann. int.

Dalla corrispondenza aziendale, sono inoltre emerse numerose comunicazioni da cui si evinceva l'autonoma iniziativa della HU nella negoziazione di contratti in nome e per conto delle società del gruppo.

Si riporta in quanto particolarmente significativo l'esempio a p. 20 dell'ann. int. (che fa riferimento alla mail all. 43 ann. int)

Da: <segreteria@aumai.it>
 Date: mar 29 set 2020 alle ore 10:03
 Subject: R: Richiesta
 To: Roberto TORACCHI <roberto_toracchi@carrefour.com>
 Cc: Dario CAZZOLA <dario_cazzola@carrefour.com>, Sonia DI GIAMPAOLO <sonia_di_giampaolo@carrefour.com>, Maria Altomare DILEO <mara_dileo@carrefour.com>, Silvia PIZZINI <silvia_pizzini@carrefour.com>, Sara VINCENZI <sara_vincenzi@carrefour.com>, <sandro@aumai.it>

Egregio Dott. Roberto Toracchi

Buongiorno,

La presente per informarla che abbiamo ritirato dalla banca la nuova Polizza di fidejussione bancaria per Affitto di Reparto di Via del Mizzaglia, vorrei concordare con lei un appuntamento per settimana prossima presso la vostra sede per la consegna, nel frattempo, le chiedo cortesemente di indicarmi le coordinate bancarie del vostro conto corrente per il versamento dei € 60.000 a titolo di garanzia per il contratto di affitto di reparto di Via Cicognara Ang. Corso Plebisciti.

All'incontro, vorrei concordare con lei anche un piano di rientro per i debiti residui per le rispettivi contratti, dedotto naturalmente delle note di credito che voi emetterete e del BONUS COVID che ci riconoscerete.

P.S. in allegato la Nuova polizza di fidejussione bancaria.

Resto in attesa del vostro cortese riscontro.

Cordiali saluti.

Serena

"Nella citata mail inviata da Serena (Hu Xuelian) si sta definendo l'affitto di una nuova sede che sarà destinata all'esercizio commerciale di AM 7 Srl.

Nella successiva mail, del 01 ottobre 2020, il destinatario richiede un incontro per definire alcuni dettagli.

Nella risposta inviata, Serena (Hu Xuelian), dopo aver concordato la data e l'ora dell'incontro, afferma: "le anticipo che all'incontro sarà presente anche nostro titolare Sig. Sandro CHEN".

In relazione alla citata mail si evidenziano i seguenti aspetti:

- la trattativa relativa all'affitto di tale sede viene svolta nell'interesse di AM 7 Srl che risulta avere la sede legale a tale indirizzo (Milano, via Cicognara angolo Corso Plebisciti). Serena tiene i contatti con la parte contraente pur non essendo ne dipendente ne procuratrice di tale società;

La HU inoltre si occupava - cosa che rileva nel caso di specie - dell'assunzione e della supervisione dei dipendenti del reparto contabilità.

- FERRARI Marilena, dipendente della A.M. Group srl (per cui peraltro l'indagata non ha formali deleghe di alcun tipo) con la qualifica di impiegata contabile (allegato 42) che ha dichiarato "il colloquio di assunzione l'ho fatto con Serena che mi ha assegnato le mansioni contabili spiegandomi che mi sarei occupata anche della contabilità delle altre aziende collegate al gruppo".

- **PICCINI Silvia**, dipendente della CM Shop, impiegata della contabilità aziendale, che alla domanda "da chi prende direttive per lo svolgimento delle sue mansioni" ha risposto "sin dalla mia assunzione il mio referente è la persona che di fatto gestiva le predette società, dal punto di vista contabile, era la signora Hu Xuelian, anche conosciuta con il nome di Serena" (vd all. 41 ann. int.)

La HU aveva anche rapporti diretti e personali con i fornitori, seppur dovendo condividere le decisioni sui pagamenti con il titolare CHEN. Nella mail all. 45 all'ann. int. del 01/06/2020, il sig. Andrea Bartolucci inoltra alla direzione Aumai e alla segreteria Aumai la scrittura riepilogativa dell'accordo raggiunto in un incontro intercorso la settimana precedente con CHEN Wenxu e Hu Xuelian. Tale accordo riguarda il debito accumulato dalla AM 5 Srl nei confronti della Bricofer e, in particolare, si richiede il pagamento del debito di euro 39.000. Hu Xuelian, detta Serena, risponde comunicando alcune correzioni da inserire nella scrittura ed evidenziate da Sandro. Il sig. Bartolucci risponde ribadendo che nell'incontro della trattativa fosse presente Serena e che le condizioni non sono negoziabili. Infine Serena comunica che disporrà il bonifico a saldo del debito dopo essersi confrontata con Sandro.

A fronte della supervisione della contabilità e ai rapporti con i fornitori, la HU ha anche il quadro completo della situazione finanziaria e commerciale del gruppo: nella mail all. 50 a ann. int., illustra al sig. Fabio Sottini dello Studio Lbs Immobiliare le prospettive di incasso di tutti i punti vendita del gruppo Aumai, debitamente riepilogate in un file excel allegato.

La già nominata BLAGOJEVIC, segretaria dello studio commercialista che segue le pratiche del gruppo, ha riferito come da un lato l'interfaccia per tutte le vicende del gruppo sia sempre la HU Xuelian (detta Serena) in qualità collaboratrice di CHEN Wenxu, dall'altra che - oltre ad avere la rappresentanza generale - dà indicazioni sull'utilizzo della firma digitale degli altri rappresentanti del gruppo (vd sit del 6.6.23 trasmesse con ann. GDF prot. 367795 del 7.6.23)

D.: Conosce il sig. Chen Wenxu (detto Sandro) ed in caso affermativo l'ha mai incontrato personalmente? ha mai ricevuto disposizioni anche telefonicamente o via mail dal sig. Chen Wenxu su attività e/o mansioni da svolgere per suo conto?

R. Ricordo di aver incontrato, quando ero all'accoglienza dello studio, una persona di etnia cinese di nome Sandro, il quale era accompagnato da una sua collaboratrice, anch'essa cinese, che associa al nome di "Serena". Non ho mai avuto alcun tipo di contatto telefonico con Sandro né ho mai ricevuto disposizioni o indicazioni da lui.

[...]

D.: conosce la sig.ra Hu Xuelian (detta Serena) ed in caso affermativo l'ha mai incontrata personalmente? ha mai ricevuto disposizioni anche telefonicamente o via mail dalla sig.ra Hu Xuelian (detta Serena) su attività e/o mansioni da svolgere per suo conto?

R. Conosco HU Xuelian, detta Serena. L'ho incontrata in questi uffici. I nostri contatti riguardavano l'utilizzo della smart card (dispositivo per apporre la firma digitale). Di fatto, ricevevo indicazioni da Serena circa le firme da apporre su determinati documenti. Serena aveva il dispositivo per apporre la firma digitale in formato "token", mentre lo stesso dispositivo in formato "card", su loro richiesta, era custodito in questo studio. Ricordo di aver utilizzato, su disposizione di Serena, la firma digitale di LI Weihe. Non ricordo se ho utilizzato altre smart card riferite ad altre persone. Questo studio era, inoltre, recapito per la posta di diverse società del gruppo AM (non ricordo quali con precisione). Pertanto i nostri contatti avvenivano anche per il ritiro e lo smistamento di pacchi o corrispondenza consegnati in questi locali.

Da ciò deriva la gravità indiziaria a suo carico: il suo coinvolgimento in tutti gli aspetti della gestione aziendale rilevanti ai fini dell'annotazione delle f.o.i. (rapporti con i fornitori, contabilità, flussi di cassa) di tutte le società del gruppo, il suo ruolo di stretta collaborazione con il dominus, il suo maneggiare direttamente le firme degli altri rappresentanti della società del gruppo (tra cui i firmatari delle dichiarazioni fraudolente), rende del tutto impossibile che la stessa non fosse partecipe di quello che è un vero e proprio modus operandi di tutte le società del gruppo AUMAI, e cioè l'abbattimento fraudolento del carico fiscale mediante l'annotazione di f.o.i. (posto che successivi approfondimenti di indagine verteranno su quale fosse, in concreto, l'apporto materiale da lei dato rispetto a questo specifico settore di attività) ...".

5.5 La posizione di Weihe Li e di Chen Yuandong

Destinatari della richiesta di misura cautelare personale avanzata dal P.M. sono, infine, **Weihe Li e Chen Yuandong**, nella loro qualità di amministratori di diritto, legali rappresentanti e firmatari delle dichiarazioni fraudolente di cui ai capi di imputazione.

Come sottolineato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di reati tributari, l'amministratore di una società risponde del reato omissivo contestatogli (nella specie emissione di fatture per operazioni inesistenti) quale diretto destinatario degli obblighi di legge, anche se questi sia mero prestanome di altri soggetti che abbiano agito quali amministratori di fatto, atteso che la semplice accettazione della carica attribuisce allo stesso doveri di vigilanza e controllo, il cui mancato rispetto comporta responsabilità penale o a titolo di dolo generico, per la consapevolezza che dalla condotta omissiva possano scaturire gli eventi tipici del reato, o a titolo di dolo eventuale per la semplice accettazione del rischio che questi si verifichino (così Cass., Sez. F, Sentenza n. 42897 del 09/08/2018 Ud., dep. 28/09/2018, Rv. 273939).

Nel caso di specie sebbene, per le argomentazioni già in precedenza esposte con riguardo alla posizione di Chen Wenxu, dalle indagini sia emerso che **Weihe Li e Chen Yuandong** solo formalmente apparissero come amministratori delle società del gruppo Aumai, gli accertamenti svolti dagli inquirenti hanno consentito di acquisire una pluralità di elementi fattuali tra loro convergenti che comprovavano la loro consapevolezza o, quanto meno, l'accettazione del rischio connesso alla carica di amministratore di diritto in relazione alla commissione di reati da parte dell'amministratore di fatto.

Con riguardo alla posizione di **Weihe Li** è emerso che costui, nella sua qualità di amministratore, ha sottoscritto le dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte dirette, per gli anni in contestazione, per le seguenti società (cfr. pagg. 174 ss. dell'annotazione del 27.4.2023):

denominazione	Volume d'affari anno 2020
AM SRL	4.287.677
AM2 SRL	1.209.877
AM3 SRL	5.561.764
AM4 SRL	9.639.317
AM5 SRL	6.066.056
AM6 SRL	4.735.088
AM7 SRL	2.572.748
AM8 SRL	4.528.171
AM9 SRL	76.330

Dall'analisi delle dichiarazioni dei redditi presentate da Weihe Li, negli anni dal 2016 al 2021, risulta dichiarato soltanto un reddito di attività di lavoro dipendente, percepito dalla società MAX SHOP MI Srl per i seguenti importi (cfr. allegato 16.1 all'annotazione del 27.4.2023):

periodo d'imposta	Importo
2016	7.134,99

2017	8.150,42
2018	8.913,46
2019	6.718,90
2020	7.301,30
2021	7.610,35

Da tale situazione si rileva che il sig. Weihe Li non percepisce alcun reddito per l'attività di amministratore per conto di nove società del gruppo "Aumai" nonostante i fatturati siano di una certa rilevanza.

Percepisce, invece, un reddito da lavoro dipendente da altra società del gruppo Aumai (MAX SHOP MI Srl), di importo poco rilevante se rapportato alle funzioni svolte che dovrebbe svolgere.

Le società AM SRL, AM2 SRL, AM3 SRL, AM4 SRL, AM5 SRL, AM6 SRL, AM7 SRL, AM8 SRL e AM9 SRL sono tutte interamente controllate da A.M. Group Srl.

Le quote societarie di A.M. Group Srl sono detenute da (Allegato 16.2):

- 85% da Wene Zheng [redacted], compagna di Wenxu CHEN;

- 10% da Weihe Li;

- 5% dalla CWX Snc di Wene Zheng & C. [redacted]

Di particolare interesse per meglio delineare il ruolo di Weihe Li nell'ambito del gruppo Aumai, sono le dichiarazioni rese dalle dipendenti Buizza, Chang Liu e Ferrari Marilena allorché sono state assunte a s.i.t. in data 29.11.2022.

Buizza, in particolare, come in precedenza riportato, ha dichiarato quanto segue: *"Il titolare di Aumai shopping è LI Wuei He. Il suo ufficio è in uno degli open space, che condivide con altri. Viene ogni tanto. Immagino faccia quello che fanno gli amministratori di un'azienda. Il sig. CHEN Wenxu è nostro consulente. Non ci ho a che fare direttamente dunque non so che cosa faccia [...]".*

Chang Liu ha riferito quanto segue: *"ADR Ritengo che il sig. CHEN Wenxu sia un consulente. Va e viene. Ha un ufficio particolare, sembra un capo, ogni tanto andava da lui LI Wei He e si incontravano".*

Ferrari Marilena, infine, pur indicando in Chen Wenxu l'amministratore di fatto delle società del gruppo Aumai, ha precisato che *"... l'amministratore delle società collegate all'AM group è il sig. Li Weihe. Mi è capitato di vedere diverse volte il sig. Li presso gli uffici dell'azienda".*

Dalle dichiarazioni delle dipendenti emerge, dunque, che Weihe Li, oltre che essere dipendente di società del gruppo Aumai (MAX SHOP MI Srl) e titolare di una quota di minoranza della società holding Aumai Group s.r.l., ha un concreto ruolo operativo nelle società di cui è amministratore unico, che lo porta ad interfacciarsi direttamente con i fornitori delle società del gruppo (come emerge dalle dichiarazioni delle dipendenti, egli ha un proprio ufficio nella sede del gruppo, viene definito quale titolare di Aumai shopping), oltre che con l'amministratore di fatto da cui evidentemente riceve le direttive anche in merito agli atti societari da sottoscrivere nella sua veste formale di amministratore unico. Al di là del ruolo formale ricoperto nella società, egli aveva dunque evidenza di chi fossero i reali fornitori delle società di cui egli era legale rappresentante e, dunque, del carattere fittizio delle fatture annotate nella contabilità ed utilizzate nelle dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte dirette da lui sottoscritte nella sua qualità di prestanome dell'amministratore di fatto.

Peraltro, come in precedenza evidenziato, dalle indagini è emerso come la sua firma digitale fosse nella disponibilità e venisse utilizzata per la sottoscrizione di atti societari da Hu Xuelian (cfr. s.i.t.

rese da Blagojevic sopra riportate): tale dato, sintomatico di una gestione opaca e poco trasparente della società, non poteva certo sfuggire a Weihe Li, che ciononostante ha consentito ai gestori di fatto l'utilizzo della sua firma societaria per la sottoscrizione di atti ufficiali delle società da lui amministrate, così accettando consapevolmente il rischio da fungere da "schermo" degli amministratori di fatto nel compimento di atti illeciti e irregolari.

Con riguardo alla posizione di **Chen Yuandong** è emerso che egli, nella sua qualità di formale amministratore, ha sottoscritto le dichiarazioni ai fini IVA e per le imposte sui redditi negli anni in contestazione per le seguenti società del gruppo Aumai:

denominazione	Volume d'affari anno 2020
CM SHOP Srl	30.943.273
MAX SHOP 8 SRL	4.952.809
MAX SHOP VO SRL	2.663.701
MAX SHOP LI SRL	6.217.022
MAX SHOP MI SRL	3.355.806

L'amministratore di fatto Chen Wenxu, assunto a s.i.t. nel corso delle indagini, ha dichiarato che Chen Yuandong è a lui subentrato nella carica di amministratore delle società in questione dal 2016. All'epoca del Covid, nel 2019, Chen Yuandong sarebbe tornato in Cina senza fare più ritorno in Italia fino al 2023 (*"Nel 2016 mi sono dimesso dalla carica di amministratore lasciandola a mio cognato CHEN Yuan Dong, che è stato amministratore fino ad un mese fa. Nel 2019 poiché era andato in Cina per un lutto familiare, essendo giunto il Covid, non ha potuto fare rientro in Italia, e da allora sta lì, non è mai tornato"*).

Dai dati della Camera di Commercio emergono, inoltre, in data 30.11.2020, le seguenti comunicazioni (cfr. allegato 1.13 dell'annotazione del 27.4.2023):

- cessazione della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di CM Shop fino all'approvazione del bilancio relativo all'anno 2020, in capo a Wenxu CHEN con decorrenza 13.10.2020 (tre giorni prima della data di presentazione della dichiarazione ai fini delle imposte dirette che risulta sottoscritta da CHEN YuanDong);

- iscrizione della carica di Presidente del Consiglio di amministrazione di CM Shop, di cui ha avuto notizia in data 02.11.2020, in capo a CHEN YuanDong.

Dalle indagini svolte, inoltre, è emerso che, nel periodo di assenza dell'indagato, dall'Italia, le firme digitali dello stesso sui documenti delle società da lui amministrate venivano apposte da dipendenti del commercialista su disposizione di "Serena" (cfr. s.i.t. rese da Blagojevic sopra riportate).

Le risultanze di indagini sono dunque convergenti nell'attribuire un ruolo meramente formale a Chen Yuandong (cognato di Chen Wenxu), il quale ha totalmente abdicato al ruolo di amministratore, lasciando all'amministrazione di fatto financo l'utilizzo delle sue firme digitali così esponendosi consapevolmente al rischio di gravi illeciti ed irregolarità nella presentazione di documenti ufficiali, quali le dichiarazioni ai fini fiscali: tanto vale ad inverare, nei suoi confronti, gli estremi del dolo eventuale.

Esigenze cautelari e misure cautelari personali applicate

Il P.M. ha chiesto nei confronti di **Chen Wenxu** la misura cautelare della custodia in carcere ritenendo sussistenti nei suoi confronti, nel massimo grado, i pericoli di fuga, di inquinamento probatorio e di reiterazione del reato.

In punto di esigenze cautelari la richiesta del P.M. è senz'altro fondata, fatta eccezione per la sussistenza del pericolo di fuga.

La mera circostanza, infatti, che l'indagato sia cittadino cinese e che possa contare in Cina su appoggi per una eventuale latitanza non può di per sé sola essere considerata sintomatica del pericolo di fuga. Sul punto ha osservato la giurisprudenza di legittimità che, in tema di misure cautelari, il pericolo di fuga di cui all'art. 274, lett. b), cod. proc. pen. non può essere desunto esclusivamente dalla circostanza che l'indagato si sia trasferito nel suo paese di origine e di abituale dimora, ma deve essere ancorato a concreti elementi dai quali sia logicamente possibile dedurre, attraverso la valutazione di un'attività positiva del soggetto, la reale ed effettiva preparazione della fuga (fattispecie in cui la Corte ha annullato l'ordinanza di custodia in carcere per il delitto di partecipazione ad un'associazione di stampo mafioso, nella quale il pericolo di fuga era stato dedotto dal trasferimento, da anni, dell'indagato di origine straniera, in Germania, al fine di ricongiungersi al coniuge e dal fatto che lo stesso potesse fruire di una "estesa rete di contatti", genericamente indicata, sia con la Nigeria, ove il sodalizio era radicato, che con altri Stati europei – cfr. Cass., Sez. 1, Sentenza n. 31765 del 10/09/2020 Cc., dep. 12/11/2020, Rv. 279893 – 01).

Dalle indagini è, per contro, emerso che l'indagato è radicato nel territorio dello Stato italiano, ove, oltre a risiedere stabilmente, ha significativi legami ed interessi economici (vedasi, l'attività imprenditoriale svolta per il mezzo di società e ed il possesso di immobili).

Ritiene, viceversa, questo G.I.P. che sussistano, nei confronti di Chen Wenxu rilevanti pericoli di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio.

Come in precedenza evidenziato, egli è il principale artefice e fruitore di un articolato sistema di frode fiscale che coinvolge tutte le società del gruppo AUMAI, operanti a livello transnazionale, destinato a sottrarre, in modo sistematico e costante nel corso del tempo, milioni di euro all'imposizione con massiccio impiego di risorse umane, finanziarie, societarie e organizzative e drenaggio di capitali all'estero.

L'indagato si avvale di una complessa organizzazione che dirige in modo sapiente e collaudato, utilizzando prestanome ed alimentando giganteschi flussi di capitale verso l'estero (in particolare verso la Cina) a fronte delle fatture per operazioni inesistenti emesse, con evidenti fini di riciclaggio o autoriciclaggio.

Si è dunque in presenza di una condotta particolarmente grave, caratterizzata da dolo intenso e da motivi marcatamente di lucro, con l'impiego di mezzi particolarmente insidiosi e decettivi, in grado di creare cospicuo danno all'erario e destare allarme sociale.

Le modalità della condotta, indicative di un elevato spessore criminale, in uno con la negativa personalità dell'imputato (gravato da numerosi precedenti, anche infraquennali, per gravi reati commessi tutti nell'esercizio dell'attività imprenditoriale) dimostrano come Chen Wenxu sia soggetto spregiudicato, assolutamente non in grado di orientare positivamente la sua condotta, insensibile all'effetto special preventivo di condanne passate in giudicato ed incline e propenso a reiterare il reato pur di conseguire i suoi fini di lucro.

Particolarmente intenso e pregnante è anche il pericolo di inquinamento probatorio: Chen Wenxu, infatti, ha dimostrato la sua spiccata attitudine a conseguire i suoi intenti delittuosi rendendo difficile l'accertamento delle responsabilità a suo carico mediante la creazione di documentazione di comodo (vedi documenti relativi alle f.o.i. emesse), l'intimidazione dei dipendenti (come giustamente sottolineato dal P.M., dalle dichiarazioni dei dipendenti assunti a s.i.t. emerge con particolare evidenza il loro stato di soggezione ed il clima di sostanziale omertà imposto), e l'utilizzo come schermo di soggetti prestanome.

A fronte, dunque, di un così intenso pericolo di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio unica misura adeguata appare quella custodiale richiesta dal P.M. Più miti misure, infatti, considerata la saltuarietà dei controlli assicurabili dalle Forze dell'Ordine ed i margini di libertà che lascerebbero all'indagato, soggetto privo di capacità autocustodiale, non appaiono sufficienti a contenere gli evidenziati pericoli di reiterazione del reato e di inquinamento probatorio.

A tal fine appaiono insufficienti financo gli arresti domiciliari, anche accompagnati dall'utilizzo di dispositivi elettronici di controllo. L'indagato, infatti, ha dimostrato di essere in grado di commettere delitti del tipo di quelli per cui si procede attraverso una fitta rete di collaboratori e prestanome che egli sarebbe in grado perfettamente di dirigere in ambito domiciliare, anche violando i divieti di comunicazione eventualmente imposti.

Fondata appare anche la richiesta di misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti di **Hu Xuelian**.

Sussiste, in particolare, a carico della stessa un significativo pericolo di reiterazione del reato: le indagini dimostrano come Hu Xuelian, soggetto con importanti funzioni gestorie nell'ambito del gruppo Aumai, abbia fornito un significativo contributo alla creazione dell'articolato sistema di frode fiscale per cui si procede, dando puntuale attuazione alle direttive dell'amministratore di fatto (di cui è il braccio destro), assicurando l'apparente regolarità contabile e documentale delle operazioni oggetto di falsa fatturazione, oltre che il flusso di capitali sottesi alle operazioni illecite.

Il suo rilevante ruolo nella gestione delle attività illecite, unitamente ai suoi precedenti (cfr. casellario in atti) dimostrano una sua preoccupante propensione all'attività delittuosa, che, tuttavia, considerato il suo ruolo subalterno all'amministratore di fatto ed il minore spessore criminale rispetto a quest'ultimo, si ritiene possa essere contenuta mediante l'applicazione della più mite misura degli arresti domiciliari presso la sua residenza sita in Calcinato (BS), via Vittorio Emanuele II n. 70, ovvero nel luogo di abituale dimora, potendosi ritenere che l'indagata presterà la minima collaborazione richiesta per la buona riuscita degli arresti domiciliari.

Con riguardo alla posizione degli amministratori formali delle società del gruppo Aumai (**Li Weihe** e **Chen Yuandong**) il P.M. ha chiesto:

- nei confronti di Li Weihe la misura cautelare del divieto di espatrio e la misura interdittiva provvisoria del divieto di esercitare l'impresa e di ricoprire uffici direttivi in società;
- nei confronti di Chen Yuandong la misura interdittiva provvisoria del divieto di esercitare l'impresa e di ricoprire uffici direttivi in società.

La richiesta appare fondata.

Anche con riguardo ai soggetti in questione appare sussistente un concreto pericolo di recidiva: gli stessi, infatti, si sono prestati a fungere, per un consistente lasso temporale, da amministratori di

diritto di numerose società del gruppo Aumai, sottoscrivendo dichiarazioni ai fini IVA e delle imposte sui redditi che hanno consentito l'evasione di milioni di euro d'imposta, così dimostrando una significativa propensione al compimento di reati del tipo di quelli per cui si procede, che si connotano per la loro spiccata gravità e per il marcato fine di lucro che le anima.

Certamente, tuttavia, il ruolo degli indagati in questione nella commissione degli reati in contestazione deve essere considerato meramente esecutivo delle direttive imposte dagli amministratori di fatto. Il ruolo marginale degli amministratori di diritto, il minor spessore criminale dagli stessi dimostrato e la loro formale incensuratezza (cfr. casellari giudiziali in atti da cui emergono, a loro carico, procedimenti definiti con archiviazione per particolare tenuità del fatto ai sensi dell'art. 131 bis c.p. ovvero procedimenti sospesi ai sensi dell'art. 420 quater c.p.p.) induce, perciò, a ritenere adeguate e proporzionate le misure cautelari personali coercitive ed interdittive richieste dal P.M. Infatti, la misura interdittiva di cui all'art. 290 c.p.p. recide in radice la possibilità per gli indagati di ricoprire ruoli gestori nell'attività di impresa, così impedendo loro di fungere ulteriormente da prestanome degli amministratori di fatto nella commissione di reati in ambito societario. Onde assicurare un adeguato effetto deterrente, anche considerata la particolare gravità delle condotte per cui si procede, ritiene questo Giudice che la misura interdittiva debba essere stabilita per entrambi gli indagati nella misura massima (dodici mesi) stabilita per legge ai sensi dell'art. 308, comma 2, c.p.p.

Con riguardo a Li Weihe, poi, il divieto di espatrio impedisce allo stesso di abbandonare il territorio dello Stato, rendendo così più agevole il suo monitoraggio e controllo.

Per completezza deve evidenziarsi che i limiti edittali dei reati per cui si procede consentono l'applicazione delle misure cautelari richieste e che, in caso di condanna, considerati i limiti edittali dei reati, la gravità delle condotte per cui si procede e la negativa personalità degli indagati, desunta dalle modalità dei fatti e dalla loro negativa personalità, deve escludersi, allo stato, l'applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena ed è preventivabile l'irrogazione di una pena superiore a tre anni.

Sulla richiesta di sequestro preventivo c.d. *impeditivo*

Il P.M. ha avanzato richiesta di sequestro preventivo c.d. "*impeditivo*" ex art. 321, comma 1, c.p.p. di tutti i conti correnti riconducibili ai soggetti (società e ditte individuali) costituenti il livello B che risultano avere emesso le f.o.i. poi utilizzate dalle società del gruppo Aumai per commettere il delitto di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74.

La richiesta merita accoglimento

Deve anzitutto ribadirsi la sussistenza del *fumus* tanto del delitto di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74, quanto dello speculare delitto di cui all'art. 8 D. Lgs. 2000, n. 74, per le medesime ragioni già esposte trattando i gravi indizi di colpevolezza ai fini dell'applicazione delle misure cautelari personali.

In particolare, si è in precedenza evidenziato come le risultanze di indagini comprovino:

- che le fatture emesse dai soggetti dei livelli A e B sono relative ad operazioni oggettivamente inesistenti;

- che il fine dell'emissione di tali fatture era, evidentemente, consentire alle ditte utilizzatrici del livello C l'abbattimento del carico fiscale mediante la creazione di costi fittizi da utilizzare in dichiarazione;

- che i soggetti gestori delle società del livello B hanno avuto certamente un ruolo decisivo nell'alimentare il complesso sistema di frode fiscale, articolato su tre livelli soggettivi, che ha consentito l'evasione di imposta per milioni di euro alle ditte utilizzatrici delle fatture (si rimanda, sul punto, a quanto esposto in premessa circa il ruolo di soggetti interposti - c.d. *buffer* - nel meccanismo di frode fiscale dei soggetti di cui al livello B).

La richiesta di misura cautelare reale ha, inoltre, ad oggetto "*cose pertinenti*" il reato.

Come precisato dalla giurisprudenza di legittimità, l'espressione "*cose pertinenti al reato*", cui fa riferimento l'art. 321, comma 1, cod. proc. pen., è più ampia di quella di corpo di reato, come definita dall'art. 253 cod. proc. pen., comprendendo non solo le cose sulle quali o a mezzo delle quali il reato fu commesso o che ne costituiscono il prezzo, il prodotto o il profitto, ma anche quelle legate solo indirettamente alla fattispecie criminosa, con il solo limite dei rapporti meramente occasionali tra la "*res*" e l'illecito penale (cfr., tra le altre, Cass., Sez. 2, Sentenza n. 28306 del 16/04/2019 Cc., dep. 28/06/2019, Rv. 276660 - 01).

Si è, altresì, precisato che in tema di sequestro preventivo impeditivo, ai fini della sussistenza del "*periculum in mora*" richiesto dall'art. 321, comma 1, cod. proc. pen. è sufficiente che la cosa pertinente al reato assuma carattere strumentale rispetto all'agevolazione della commissione di altri reati, anche se non della stessa specie di quello già consumato e per cui si procede (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 30632 del 13/10/2020 Cc., dep. 03/11/2020, Rv. 280018 - 01).

Come condivisibilmente osservato dal P.M., nel caso di specie si è accertato:

- che sui conti correnti dei soggetti del livello B, emittenti le fatture per operazioni oggettivamente inesistenti, transitavano i flussi di capitali provenienti dalle società del gruppo C a saldo delle predette fatture;

- che l'operatività bancaria delle società del livello B era stabilmente e quasi esclusivamente collegata al sistema di frode fiscale oggetto di indagini;

- che il flusso di capitali provenienti dai soggetti del livello C, una volta transitati sui conti correnti dei soggetti del livello B prendevano quasi sempre la destinazione di conti correnti esteri, riconducibili a ditte cinesi: in questo modo il profitto del reato (costituito dall'ammontare dell'imposta evasa e dai fondi distratti dalle casse sociali delle società del livello A) veniva definitivamente trafugato, rendendone certamente più difficoltoso, se non impossibile, il recupero da parte delle persone offese.

In definitiva, come correttamente opina il P.M., tutte le relazioni bancarie dei soggetti del livello B sono "*appositamente e strutturalmente destinate alla commissione dei delitti di appropriazione indebita, frode fiscale, emissione di f.o.i. e riciclaggio*": sussiste, dunque, una stabile connessione ed un rapporto di strumentalità tra la *res* oggetto della richiesta di sequestro preventivo ed i reati indicati.

Appare, inoltre, evidente come la libera disponibilità dei conti correnti da parte delle società del livello B non faccia altro che perpetuare il meccanismo di frode fiscale accertato in sede di indagine, così aggravando o protraendo le conseguenze dei reati per cui si procede ed agevolando, nel contempo, la commissione di ulteriori reati connessi (quali i reati di emissione di f.o.i.,



appropriazione indebita, riciclaggio ed autoriciclaggio), stante la natura di società "filtro" (c.d. "buffer") delle società del livello B nel sistema di frode fiscale oggetto di indagine.

Sulla richiesta di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato

Il P.M. ha, altresì, richiesto, ai sensi degli artt. 321, comma 2, c.p.p., il sequestro preventivo, finalizzato alla confisca diretta nei confronti delle società contribuenti di denaro fino alla concorrenza del profitto del reato, da identificarsi nell'importo delle imposte evase e, in caso di incapacienza totale o parziale, la confisca per equivalente nei confronti degli indagati Chen Wenxu (in relazione ai capi da 1 a 17), Hu Xuelian (in relazione ai capi da 1 a 17), Chen Yuandong (in relazione ai capi 1, 2, 6, 8, 15, 16 e 17), Li Weihe (in relazione ai capi 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 13 e 14), Yongbu Chen (in relazione al capo 10) di denaro e beni nella loro disponibilità fino a concorrenza di tale importo.

La richiesta è fondata.

Deve premettersi che ai sensi dell'art. 12 *bis* D. Lgs. 2000, n. 74, in caso di condanna o di applicazione pena ex art. 444 c.p.p. per il reato per cui si procede è sempre ordinata la confisca dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore corrispondente a tale prezzo o profitto.

Sussistono, nel caso di specie, tutti i presupposti per l'applicazione della misura cautelare reale richiesta.

Quanto al *fumus* dei contestati reati, si richiama quanto testè esposto in merito ai gravi indizi di colpevolezza che hanno giustificato l'applicazione delle misure cautelari personali.

Il profitto del reato è stato, inoltre, correttamente individuato nelle somme sottratte all'imposizione. Deve, inoltre, ritenersi senz'altro possibile il sequestro in via diretta del denaro, fino a concorrenza di tali somme, nella disponibilità delle società contribuenti indicate nei capi di incolpazione provvisori, quali soggetti beneficiari, in prima battuta, dell'indebito risparmio fiscale.

Come è noto, componendo un annoso conflitto giurisprudenziale, la Corte di Cassazione a Sezioni Unite (cfr. Cass., a Sez. U, n. 31617 del 26/06/2015, Lucci) hanno stabilito che *"Qualora il prezzo o il profitto c.d. accrescitivo derivante dal reato sia costituito da denaro, la confisca delle somme depositate su conto corrente bancario, di cui il soggetto abbia la disponibilità, deve essere qualificata come confisca diretta e, in considerazione della natura del bene, non necessita della prova del nesso di derivazione diretta tra la somma materialmente oggetto della ablazione e il reato"*.

La Corte ha infatti osservato che la confisca di valore, rappresentando una alternativa alla confisca diretta – che opera solo quando non può trovare applicazione la ordinaria misura di sicurezza patrimoniale – *"presuppone che il relativo oggetto (vale a dire il prezzo o il profitto del reato) abbia una sua consistenza naturalistica e/o giuridica tale da permetterne l'ablazione, nel senso che, una volta entrato nel patrimonio dell'autore del reato, continui a mantenere una sua identificabilità"*. Qualora invece il profitto o il prezzo del reato sia rappresentato da una somma di denaro, essa *"non soltanto si confonde automaticamente con le altre disponibilità economiche dell'autore del fatto, ma perde - per il fatto stesso di essere ormai divenuta una appartenenza del*

reo - qualsiasi connotato di autonomia quanto alla relativa identificabilità fisica. Non avrebbe, infatti, alcuna ragion d'essere - né sul piano economico né su quello giuridico - la necessità di accertare se la massa monetaria percepita quale profitto o prezzo dell'illecito sia stata spesa, occultata o investita: ciò che rileva è che le disponibilità monetarie del percipiente si siano accresciute di quella somma, legittimando, dunque, la confisca in forma diretta del relativo importo, ovunque o presso chiunque custodito nell'interesse del reo".

Più di recente le Sezioni Unite (cfr. sent. 27 maggio 2021, dep. 18 novembre 2021, n. 42415, Pres. Cassano, Rel. Mogini, imp. Coppola) hanno, peraltro, ribadito l'orientamento interpretativo inaugurato con le sentenze Lucci e Gubert, portandolo alla sua massima portata estensiva, affermando che nel caso in cui il profitto o il prezzo del reato siano costituiti da denaro il provvedimento ablativo di quello che rappresenta l'accrescimento monetario del patrimonio del reo ha sempre natura di confisca diretta e non per equivalente "e non è ostativa alla sua adozione l'allegazione o la prova dell'origine lecita del numerario oggetto di ablazione". In applicazione di tali principi è stato, altresì, specificato, che in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca diretta, è legittima l'apprensione di somme di denaro confluite su un conto corrente bancario dopo l'esecuzione della misura, in quanto anch'esse costituiscono profitto del reato, a nulla rilevando che siano state corrisposte o siano entrate nella disponibilità dell'avente diritto in un momento successivo rispetto alla materiale esecuzione del sequestro (così Cass., Sez. 3, Sentenza n. 41589 del 16/05/2023 Cc., dep. 13/10/2023, Rv. 285168 - 01).

In tema di reati tributari, la Cassazione, anche di recente, ha ribadito che ha natura di confisca diretta quella disposta, ex art. 12-bis d.lgs. 10 marzo 2000, n. 74, su somme di denaro affluite sul conto corrente intestato alla persona giuridica anche successivamente alla commissione del reato da parte del suo legale rappresentante, posto che tali somme costituiscono, comunque, profitto del reato, risolvendosi in un vantaggio per il suo autore il risparmio di spesa conseguente all'omesso versamento delle imposte (così, da ultima, Cass., Sez. 3, Sentenza n. 50320 del 10/11/2023 Cc., dep. 18/12/2023, Rv. 285624 - 01).

Correttamente il P.M. ha chiesto che venga disposto il sequestro per equivalente nei confronti degli indagati (limitatamente al profitto dei reati alla cui commissione hanno concorso) per l'ipotesi in cui la società contribuente risultasse in tutto o in parte incapiente. Come precisato a più riprese dalla giurisprudenza di legittimità, infatti, in caso di reati tributari commessi dall'amministratore di una società, il sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente può essere disposto, nei confronti dello stesso, solo quando, all'esito di una valutazione allo stato degli atti sullo stato patrimoniale della persona giuridica, risulti impossibile il sequestro diretto del profitto del reato nei confronti dell'ente che ha tratto vantaggio dalla commissione del reato (così Cass., Sez. 4, Sentenza n. 10418 del 24/01/2018 Cc., dep. 07/03/2018, Rv. 272238): tale principio, per l'*eadem ratio*, è senz'altro estensibile a tutti coloro che hanno concorso nel reato.

Deve, infine, precisarsi che il sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente disposto nei confronti degli indagati può interessare indifferentemente ciascuno dei concorrenti nel reato, anche per l'intera entità del profitto accertato, indipendentemente dalla sua materiale percezione o godimento, ma non può complessivamente eccedere nel "*quantum*" l'ammontare del profitto complessivo, non potendo avere un ambito più ampio di quello della successiva confisca (così Cass., Sez. 5, Sentenza n. 19091 del 26/02/2020 Cc., dep. 23/06/2020 Rv. 279494).

Sussiste, infine, il requisito del *periculum in mora* necessario ai fini dell'adozione del provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca del profitto del reato (art. 321, comma 2, c.p.p.).

In punto di diritto deve evidenziarsi come le Sezioni Unite della Cassazione (cfr. Cass., SS.UU., sent. 24 giugno 2021, dep. 11 ottobre 2021, n. 36959, Pres. Fumu, est. Andreazza, ric. Ellade), nel dirimere, sul punto, un contrasto interpretativo, abbiano confermato la necessità che il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca indichi la motivazione, seppur concisa, del *periculum in mora*, da rapportare alle ragioni che giustificano l'anticipazione degli effetti ablativi prima della definizione del giudizio (secondo le Sezioni Unite, in particolare, unica ipotesi nella quale la motivazione in ordine alle esigenze cautelari può coincidere con la mera inclusione della *res* tra i beni confiscabili concerne le cose – «*la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione e alienazione costituisca reato*» – indicate dall'art. 240, comma 2, n. 2 c.p., in quanto considerate dal legislatore intrinsecamente pericolose e, quindi, confiscabili anche in assenza di una sentenza di condanna).

Nel caso di specie, dagli atti di indagine emerge il fondato pericolo che gli indagati possano trafugare il denaro presente sui conti correnti o rapporti finanziari propri o delle società del gruppo AUMAI, considerato l'elevato indice di frodolenza dimostrato dalle loro condotte ed il marcato fine di lucro perseguito con particolare pervicacia e con attività particolarmente decettive (sul punto si rinvia a quanto evidenziato con riguardo al pericolo di reiterazione del reato che giustifica l'applicazione della misura cautelare personale): è del tutto probabile, dunque, ritenere che gli indagati, specie se apprendano del procedimento a loro carico, si adoperino, avvalendosi anche dei numerosi contatti che hanno dimostrato di avere con società e soggetti cinesi, per trafugare definitivamente il profitto dei reati, perpetuando il flusso di capitali verso l'estero che già ha formato oggetto di accertamento nel presente procedimento.

Sulla competenza territoriale

Ritiene questo Giudice di condividere il percorso argomentativo seguito dal P.M. e che conduce a radicare la competenza territoriale innanzi a questa A.G.

Nel caso di specie, in relazione ai reati per cui si procede, valgono le speciali regole di determinazione della competenza fissate dall'art. 18 D. Lgs. 2000, n. 74, il quale statuisce quanto segue:

"1. Salvo quanto previsto dai commi 2 e 3, se la competenza per territorio per i delitti previsti dal presente decreto non può essere determinata a norma dell'articolo 8 del codice di procedura penale, è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

2. Per i delitti previsti dal capo I del titolo II il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale. Se il domicilio fiscale è all'estero è competente il giudice del luogo di accertamento del reato.

3. Nel caso previsto dal comma 2 dell'articolo 8, se le fatture o gli altri documenti per operazioni inesistenti sono stati emessi o rilasciati in luoghi rientranti in diversi circondari, è competente il giudice di uno di tali luoghi in cui ha sede l'ufficio del pubblico ministero che ha provveduto per

primo a iscrivere la notizia di reato nel registro previsto dall'articolo 335 del codice di procedura penale".

Il luogo di consumazione dei singoli reati per cui si procede è stato dunque correttamente identificato, nel caso di specie, ai sensi del comma 2 dell'art. 18 citato nel luogo ove le società contribuenti indicate nei capi di imputazione avevano la propria sede (costituente il domicilio fiscale).

I reati per cui si procede appaiono, tuttavia, avvinti da connessione teleologica ex art. 12, lett. c, c.p.p. con i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti contestati, nel presente procedimento, ai soggetti operanti nei livelli A e B del complessivo sistema di frode fiscale oggetto di accertamento (come da plurimi provvedimenti di iscrizione del P.M. nel registro degli indagati, presenti in atti). Come puntualmente osserva il P.M., infatti, *"... lo schema fraudolento di cui trattasi è composto di tre livelli, il primo dei quali, il cosiddetto livello A, costituito da due soggetti che hanno emesso f.o.i. nel 2019 e nel 2020 poi annotate dai soggetti di livello B, che a loro volta emettevano f.o.i. nei confronti dei soggetti di livello C"*.

Esistente dunque un nesso di evidente strumentalità tra l'emissione delle f.o.i. ed il successivo utilizzo delle stesse da parte delle società contribuenti destinatarie delle fatture ai fini di evasione fiscale.

Né rileva la circostanza che i soggetti autori del reato di cui all'art. 8 D. Lgs. 2000, n. 74 siano differenti rispetto agli autori del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74.

Deve, infatti, richiamarsi l'ormai consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità secondo cui, ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall'art. 12, lett. c), cod. proc. pen. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato (cfr. Cass., Sez. U., Sentenza n.3390 del 26/10/2017 Cc. dep. 24/11/2017 Rv. 271223).

Nel caso di specie, essendo i soggetti operanti sui tre livelli della frode fiscale in contestazione, per quanto emerso dagli accertamenti svolti (vedi *retro*), artefici del complessivo sistema fraudolento volto all'evasione fiscale, non si può dubitare che tanto gli autori del reato di cui all'art. 8 D. Lgs. 2000, n. 74 quanto agli autori del reato di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74 fossero consapevoli dell'oggettiva finalizzazione del delitto di emissione di fatture inesistenti al successivo utilizzo in dichiarazione delle fatture in questione da parte delle società contribuenti che le avevano ricevute.

Ritenuta dunque sussistente la connessione ex art. 12, lett. c). c.p.p. opera il criterio di determinazione della competenza di cui all'art. 16 c.p.p. In particolare, considerato che si procede per reati di pari gravità (avendo i delitti di cui agli artt. 2 e 8 D. Lgs. 2000, n. 74 la medesima cornice edittale tanto all'epoca dei fatti quanto nell'attualità), ai sensi dell'art. 16, comma 1, c.p.p. la competenza territoriale deve essere radicata nel luogo ove è stato commesso il primo reato.

Come giustamente opina il P.M., nel caso di specie il primo reato ad essere stato commesso in ordine logico e cronologico è il delitto di emissione di fatture per operazione inesistenti posto in essere dalle c.d. "cartiere" operanti nel c.d. livello A della frode fiscale (*"Nel presente procedimento sono in particolare iscritti anche i titolari dei soggetti di livello A, della Z.J. Ingrosso srl (ZHANG Jinmei) e della d.i. C.Y. INGROSSO DI CAI YONGDAN (CAI Yongdan), per aver emesso sin dal 2019 f.o.i. dal punto di vista oggettivo che costituiscono la prima condotta, dal*

punto di vista logico e cronologico, dell'intera sequenza delittuosa"). Rispetto a tali reati non è stato possibile accertare il luogo dove le f.o.i. sono state emesse, non potendo certo lo stesso essere individuato nella sede delle società, stante la natura meramente cartolare dei soggetti emittenti le fatture, privi di sede e di strumenti operativi. Per la determinazione della competenza con riguardo a tali reati trova dunque applicazione il criterio suppletivo del "luogo di accertamento del reato" di cui all'art. 18, comma 1, D. Lgs. 2000, n. 74. Secondo il condivisibile orientamento più volte espresso in giurisprudenza, tale luogo coincide con quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria requirente che ha compiuto una effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica (così, tra le altre, Cass., Sez. 3, n. 43320 del 02/07/2014, Starace, Rv. 260992-01, e Sez. 3, n. 11978 del 09/01/2014, Peruzzo, Rv. 258732-01). Nel caso di specie, è la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Monza ad avere per prima vagliato la notizia di reato e a procedere alle relative iscrizioni: tanto vale a radicare la competenza territoriale presso il Tribunale di Monza.

Il percorso argomentativo seguito appare peraltro in linea con il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, puntualmente richiamato dal P.M. nella sua ordinanza. Come stabilito da Cass. pen. Sez. 1, Sent. 03.05.2022, n. 17174, infatti, *"... Trattandosi di reati (quelli di cui all'art. 8 e quelli di cui all'art. 2 del citato D.Lgs. n. 74 del 2000) di pari gravità in astratto, essendo entrambi puniti, all'epoca dei fatti, con la reclusione da un anno e mesi sei ad anni sei, deve riconoscersi [...] forza attrattiva, ai fini della determinazione della competenza territoriale, al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, "primo reato", in quanto necessario antecedente logico e cronologico rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante impiego delle fatture (false in ipotesi accusatoria). La competenza per territorio in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 8, deve essere, quindi, determinata, avendo riguardo alla regola dettata dall'art. 18 del citato decreto legislativo e ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui "in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell'art. 16 c.p.p., al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, art. 18, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica"*.

A conseguenze non diverse si perverrebbe, nel caso di specie, anche considerando la connessione fondata sul vincolo della continuazione ai sensi dell'art. 12, lett. a), c.p.p.

E' evidente che i reati di cui all'art. 2 D. Lgs. 2000, n. 74, ascritti ai singoli indagati nel presente procedimento sono espressione del medesimo disegno criminoso, come evincibile dall'omogeneità ed analogia delle condotte, dalla stretta vicinanza spazio - temporale e dall'unico fine di evasione d'imposta perseguito.

Essendo, come detto, i reati per cui si procede di pari gravità, ai sensi dell'art. 16, comma 1, c.p.p., competente è il giudice del luogo ove è stato commesso cronologicamente il primo reato.

Orbene:

- con riguardo alla posizione di Chen Wenxu, Hu Xuelian e Chan Yuandong, i primi reati commessi sono quelli relativi alle dichiarazioni IVA 2019 presentate tutte il 4 marzo 2020 per conto delle società CM Shop srl (capo 1), MAX Shop VO srl unipersonale (capo 15), Max Shop LI (capo 16) e Max Shop MI (capo 17), rispettivamente

- con riguardo alla posizione di Li Wehe, i primi reati commessi sono quelli relativi alle dichiarazioni IVA 2019 presentate tutte il 9 giugno 2020 per conto delle società AM6 srl (capo 11), AM7 srl (capo 12), AM8 srl (capo 13),

Non essendo possibile stabilire quale delle predette dichiarazioni IVA sia stata presentata per prima, non può trovare applicazione il criterio principale di determinazione della competenza di cui agli artt. 16 c.p.p. e 18 co 2 d.lgs. 74/0, bensì quello suppletivo generale di cui all'art. 18 co 1 D. Lgs. 2000, n. 74 (luogo di accertamento del reato) che, come testè evidenziato, radica la competenza territoriale innanzi al Tribunale di Monza.

P.Q.M.

Visti gli artt. 285 e 291 e segg. c.p.p.

APPLICA

a **CHEN Wenxu** la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati a lui ascritti.

Per l'effetto, ordina agli ufficiali e agli agenti della polizia giudiziaria di procedere alla cattura del sopra menzionato indagato e di condurre immediatamente il medesimo in un istituto di custodia con le modalità dettate dall'art. 285 comma 2, per ivi rimanere a disposizione di questo Ufficio.

Visti gli artt. 284 e 291 ss. c.p.p.

APPLICA

a **HU Xuelian**, in ordine ai reati a lei ascritti, la misura cautelare degli arresti domiciliari presso la sua abitazione sita in , prescrivendo all'indagata di non allontanarsi dalla predetta abitazione senza l'autorizzazione del giudice che precede e di non comunicare, anche per via telefonica o informatica con persone diverse da coloro che con lei coabitano o che la assistono, con l'espresso avvertimento che, in caso di violazione, potrà essere applicata la custodia cautelare in carcere.

Visti gli artt. 281 e 291 ss. c.p.p.

APPLICA

a **LI Weihe**, in ordine ai reati a lui ascritti la misura cautelare del divieto di espatrio prescrivendo allo stesso di non uscire dal territorio dello Stato senza l'autorizzazione del giudice che procede

Visti gli artt. 287, 290 e 291 ss. c.p.p.

APPLICA

a **LI Weihe** e a **Chen Yuandong**, in ordine ai reati agli stessi rispettivamente ascritti la misura cautelare interdittiva del divieto di esercitare l'impresa e di ricoprire uffici direttivi in delle persone giuridiche e delle imprese per la durata di un anno, interdicensi agli stessi l'esercizio di tutte le attività inerenti a tali attività e cariche